

Deutsche Asset Management S.A.

DWS Concept DJE Alpha Renten Global

Prospetto e regolamento di gestione

Validità: 1 gennaio 2018

Depositato presso la CONSOB
in data 19 gennaio 2018



Il presente prospetto del fondo comune d'investimento
DWS Concept DJE Alpha Renten Global è traduzione fedele
dell'ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Deutsche Asset Management S.A.
Un Procuratore

Deutsche Asset Management S.A. gestisce attualmente i seguenti fondi d'investimento secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo (situazione al 1 novembre 2017):

Fondo d'investimento sotto forma di fonds commun de placement (FCP)

AL DWS GlobalAktiv+	DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Türkei
ARERO – Der Weltfonds	DWS Concept DJE Alpha Renten Global	DWS Vermögensmandat*
Bethmann Vermögensverwaltung	DWS Emerging Markets Bonds (Short)	DWS Vola Strategy
Ausgewogen	DWS Etoile	DWS Vorsorge*
Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv	DWS Euro-Bonds (Long)	DWS World Protect 90
Ausgewogen	DWS Euro-Bonds (Medium)	DWS Zeitwert Protect
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag	DWS Eurorenta	Global Emerging Markets Balance Portfolio
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum	DWS Euro Reserve	Multi Opportunities
DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive	DWS Garant 80 FPI	Multi Opportunities III
DB Advisors Strategy Fund*	DWS Global*	Multi Style – Mars
DB Fixed Coupon Fund 2018	DWS Global Equity Focus Fund	PAM International Fund Selection Portfolio*
DB Fixed Coupon Fund 2018 II	DWS Global Value	SOP CorporateBondsTotalReturn
DB Portfolio*	DWS India	Südwestbank Vermögensmandat*
Deutsche Bank Zins & Dividende	DWS Osteuropa	Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)
Deutsche AM Multi Asset PIR Fund	DWS Rendite*	Zurich*
Deutsche ESG European Equities	DWS Rendite Optima	Zurich Vorsorge Premium II
Deutsche Floating Rate Notes	DWS Rendite Optima Four Seasons	
Deutsche Multi Opportunities	DWS Russia	
Deutsche USD Floating Rate Notes	DWS Strategic Balance	
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Strategic Defensive	
DWS Concept ARTS Conservative	DWS Top Balance	
	DWS Top Dynamic	

* FCP multicomparto

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

DB	DB PWM	Deutsche Invest I
DB Advisors SICAV	DB Vermögensfondsmandat	Deutsche Invest II
db Advisory Multibrands	db x-trackers	DWS FlexPension
db PBC	db x-trackers II	DWS Funds
db Platinum	DeAWM Fixed Maturity	DWS Garant
db Platinum IV	Deutsche Concept	DWS Select
db PrivatMandat Comfort	Deutsche Institutional	

Indice

A. Prospetto – Sezione generale	2
Regolamento generale	2
Società di Gestione	2
Banca depositaria	2
Note sui rischi	4
Principi d'investimento	7
Gestione dei rischi	11
Potenziali conflitti di interesse	11
Prevenzione del riciclaggio di denaro e protezione dei dati personali	12
Situazione giuridica degli investitori	13
Quote	13
Costi	15
Liquidazione del fondo / modifica del regolamento di gestione	16
Imposte	16
Limitazioni alle vendite	17
Profili dell'investitore	18
Performance	18
 B. Prospetto – Sezione specifica	 19
DWS Concept DJE Alpha Renten Global	
 C. Regolamento di gestione	 21

Inquadramento giuridico:

FCP secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Note

Il fondo d'investimento giuridicamente non autonomo descritto nel presente prospetto è un fondo d'investimento lussemburghese (fonds commun de placement) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo ("Legge del 2010") e in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (a modifica della direttiva 2009/65/CE (OICVM)), nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva OICVM per quanto riguarda gli obblighi dei depositari ("Regolamento OICVM"), nonché in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge modificata del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo¹ ("Regolamento del Granducato

dell'8 febbraio 2008"), con il quale è stata attuata la direttiva 2007/16/CE² ("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese. In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Comitato degli enti regolatori di titoli europei" (CESR, Committee of European Securities Regulators) contenute nella versione attualmente in vigore del documento "CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS" forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari idonei per gli investimenti in OICVM ai sensi della direttiva OICVM.³ Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni divergenti da quanto indicato nel presente prospetto o nel regolamento di gestione.

Deutsche Asset Management S.A. non risponde di informazioni o spiegazioni divergenti da quelle contenute nel presente prospetto e nel regolamento di gestione.

¹ Sostituita dalla Legge del 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riferimento alla spiegazione di determinate definizioni.

³ Cfr. circolare CSSF 08/339 nella versione attualmente in vigore del documento: CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – marzo 2007, ref.: CESR/07-044; CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – luglio 2007, ref.: CESR/07-434.

A. Prospetto – Sezione generale

Regolamento generale

Al presente prospetto è allegato il regolamento di gestione del fondo. Il prospetto e il regolamento di gestione costituiscono un unicum e si completano.

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione nonché i rendiconti semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di quote eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Le comunicazioni ai detentori di quote possono essere visualizzate sulla pagina Internet della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu. Qualora sia previsto in un paese di collocamento, le comunicazioni verranno inoltre pubblicate su un quotidiano o su un altro mezzo di pubblicazione specifico previsto dalla legge. Nei casi previsti dalla legge lussemburghese, le comunicazioni saranno inoltre pubblicate almeno su un quotidiano lussemburghese ed, eventualmente, sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del registro commerciale e delle imprese.

Società di Gestione

Il fondo è gestito da Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo ("Società di Gestione") che rispetta le condizioni indicate al capitolo 15 della Legge del 2010 e pertanto le disposizioni della direttiva OICVM.

La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987, mentre la pubblicazione nel Mémorial C è stata effettuata il 4 maggio 1987. Il capitale sottoscritto e versato ammonta a EUR 30.677.400,00. L'attività di gestione di fondi d'investimento include i compiti indicati nell'allegato II della Legge del 2010, il cui elenco non è da considerarsi esaustivo.

Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti in conformità alle disposizioni della Legge lussemburghese del 2010 e del regolamento 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e delle relative circolari eventualmente emesse.

(i) Gestione degli investimenti

Per il fondo, la Società di Gestione ha concluso un contratto di gestione del fondo con Deutsche Asset Management Investment GmbH di Francoforte sul Meno, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, nonché a proprie spese. Deutsche Asset Management Investment GmbH è una Società di investimento di capitali di diritto tedesco. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

Deutsche Asset Management Investment GmbH ha a sua volta esternalizzato la gestione degli investimenti a DJE Kapital AG, Pullach.

La gestione del fondo si occupa dell'applicazione quotidiana della politica d'investimento e delle decisioni dirette relative agli investimenti. Il suddetto gestore del fondo può delegare, totalmente o parzialmente, i propri compiti di gestione del fondo sotto la propria sorveglianza, il proprio controllo e la propria responsabilità e a proprie spese.

Inoltre il gestore del fondo può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un consulente d'investimento. La consulenza agli investimenti comprende in particolare l'analisi e la raccomandazione di strumenti di investimento in relazione con gli investimenti del fondo. Il gestore del fondo non è vincolato alle raccomandazioni di investimento del suddetto consulente. I consulenti d'investimento, eventualmente incaricati dal gestore del fondo, sono riportati nel paragrafo "Amministrazione e gestione". I consulenti d'investimento nominati dispongono delle corrispondenti autorizzazioni in materia di sorveglianza.

(ii) Ufficio di amministrazione, registro e trasferimento

La prima responsabilità della Società di Gestione Deutsche Asset Management S.A. è quella di svolgere le funzioni di amministrazione centrale, in special modo quelle relative alla contabilità fondi e al calcolo del valore patrimoniale netto. Deutsche Asset Management S.A. è inoltre responsabile delle altre attività amministrative. Tra di esse rientrano i controlli successivi dei limiti e delle restrizioni di investimento, nonché la funzione di domiciliazione e di ufficio di registro e di trasferimento.

In relazione alla funzione di ufficio di registro e di trasferimento, Deutsche Asset Management S.A. ha stipulato un accordo di sub-transfer agent con State Street Bank GmbH di Monaco. Nell'ambito di questo accordo, State Street Bank GmbH assume in particolare la gestione dei certificati globali, depositati presso Clearstream Banking AG di Francoforte sul Meno.

(iii) Collocamento

Deutsche Asset Management S.A. funge da società principale di collocamento.

Deutsche Asset Management S.A. può stipulare accordi di nominee (servizio fiduciario) con istituti di credito, professionisti del settore finanziario ("PSF") e/o entità comparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di quote. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle quote e all'iscrizione degli stessi nel registro delle quote della società in qualità di nominee. I nomi dei nominee possono essere richiesti a Deutsche Asset

Management S.A. in qualsiasi momento. Il nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle quote. Pertanto il Nominee è tenuto a rispettare le eventuali particolari condizioni di acquisizione per le classi di quote presenti. Salvo impedimenti dovuti a leggi imperative o a motivi pratici, un investitore che ha acquistato quote tramite un nominee potrà, presentando una dichiarazione a Deutsche Asset Management S.A. o al Transfer Agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro come detentore di quote a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

Avvertenza particolare

La Società di Gestione comunica agli investitori che ciascuno di essi può rivendicare direttamente nei confronti del fondo tutti i propri diritti solo se l'investitore ha sottoscritto le quote del fondo in nome e per conto proprio. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo mediante un intermediario che ha effettuato l'investimento a nome proprio ma per conto dell'investitore, l'investitore non può rivendicare direttamente tutti i propri diritti nei confronti del fondo. Si consiglia agli investitori di informarsi circa i propri diritti.

Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A.

La banca depositaria è un istituto di credito di diritto lussemburghese. Essa è responsabile della custodia del patrimonio del fondo. Inoltre, essa si assume particolari compiti di sorveglianza.

Compiti della banca depositaria:

I compiti principali affidati alla banca depositaria sono i seguenti:

- garantire che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento delle quote avvengano in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;
- garantire che il valore delle quote venga calcolato in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;
- eseguire le istruzioni della Società di Gestione, a condizione che tali istruzioni non violino la legge applicabile o il regolamento di gestione;
- garantire che nelle operazioni relative a valori patrimoniali del fondo il corrispettivo venga fornito entro i termini consueti;
- garantire che i proventi del fondo vengano impiegati in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;
- monitorare le disponibilità liquide e i flussi di cassa del fondo;

- custodire il patrimonio del fondo, inclusi gli strumenti finanziari oggetto di custodia, eseguire verifiche relative alla proprietà e custodire registrazioni relative ad altri valori patrimoniali.

Responsabilità della banca depositaria

In caso di perdita di uno strumento finanziario custodito, in conformità alla direttiva OICVM e in particolare all'articolo 18 del regolamento OICVM, la banca depositaria provvederà immediatamente a restituire alla Società di Gestione che opera a nome del fondo strumenti finanziari dello stesso tipo oppure a rimborsare l'importo corrispondente.

La banca depositaria non è da ritenersi responsabile qualora sia in grado di dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario custodito è riconducibile a eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo compiuto ai sensi della direttiva OICVM.

In caso di perdita di uno strumento finanziario custodito, i detentori di quote possono rivendicare i loro diritti di risarcimento nei confronti della banca depositaria direttamente o indirettamente tramite la Società di Gestione, a condizione che tale azione non determini una duplicazione dei diritti di regresso o disparità di trattamento tra i detentori di quote.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo per tutte le altre perdite subite dal fondo imputabili a inadempienza colposa o deliberata degli obblighi della banca depositaria stabiliti dalla direttiva OICVM.

La banca depositaria non è responsabile di danni indiretti o consequenziali, di danni particolari e di perdite causati da o correlati all'adempimento o all'inadempimento dei compiti e obblighi da parte della banca depositaria.

Trasferimento

La banca depositaria ha totale facoltà di trasferire integralmente o parzialmente le sue funzioni di custodia, tuttavia la sua responsabilità permane anche nel caso in cui abbia affidato a terzi la totalità o una parte dei valori patrimoniali in custodia. La responsabilità della banca depositaria rimane impregiudicata in caso di trasferimento delle funzioni di custodia definite nell'ambito del contratto con la banca depositaria.

La banca depositaria ha trasferito i compiti di custodia specificati nell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva OICVM a State Street Bank and Trust Company, con sede a Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, e l'ha nominata propria banca subdepositaria operante a livello mondiale (global sub-custodian). In qualità di banca subdepositaria operante a livello mondiale (global sub-custodian), State Street Bank and Trust Company ha designato banche subdepositarie locali

che fanno parte della rete di banche depositarie di State Street (State Street Global Custody Network).

Le informazioni sulle funzioni di custodia trasferite e sull'identità dei singoli delegati o subdelegati sono disponibili presso la sede della Società di Gestione o nella seguente pagina Internet: www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html.

Classi di quote

A sua discrezione, la Società di Gestione può offrire agli investitori una o più classi di quote.

In conformità con gli obiettivi d'investimento del fondo, tutte le classi di quote di tale fondo verranno investite insieme. Tuttavia possono differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative al quantitativo minimo d'investimento previsto per la sottoscrizione iniziale e per le sottoscrizioni successive, la valuta, la politica di distribuzione, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari, come le garanzie, stabilite di volta in volta dalla Società di Gestione.

Il valore patrimoniale netto per quota verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di quote del fondo. Il fondo non detiene un portafoglio separato per le singole classi di quote.

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto l'acquisto di una o di determinate classi di quote che rispondano alle disposizioni di legge, alle usanze o alle pratiche commerciali in vigore in quegli ordinamenti giuridici. La Società di Gestione si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri che dovranno essere applicati per determinate categorie di investitori e/o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di quote.

Per il fondo vengono attualmente offerte classi di quote FC, LC e TFC. Le classi di quote sono in Euro. Ulteriori informazioni sulle classi di quote attualmente emesse sono disponibili sul sito internet.funds.deutscheam.com/lu.

Classi di quote denominate in una valuta diversa da quella di base; possibili influssi della valuta: qualora agli investitori vengano offerte classi di quote in una valuta differente rispetto a quella di base (come nel caso di un fondo in euro che offre una classe di quote in dollari USA), si comunica che non potranno essere coperti in modo sistematico possibili influssi del corso della valuta sul valore delle quote. Tali influssi della valuta si determinano a causa dei ritardi temporali che si manifestano durante le necessarie operazioni di elaborazione e di prenotazione degli ordini in una valuta non di base e che possono condurre a oscillazione della valuta. Ciò vale in particolare per gli ordini di rimborso. Le eventuali influenze sul valore delle quote possono essere positive o negative e non si limitano alla classe di quote

interessata denominata in una differente valuta rispetto a quella di base, ovvero possono agire sul relativo fondo e su tutte le classi di quote ivi contenute.

Descrizione delle classificazioni

Attualmente il fondo offre in generale classi di quote con caratteristiche differenti riconoscibili grazie alle classificazioni descritte di seguito.

Tipo di investitori

Le classificazioni "L" e "F" indicano il tipo di investitori a cui sono destinate le classi di quote. Le classi di quote classificate "L" sono a disposizione di investitori privati, le classi di quote con una "F" aggiunta sono destinate agli investitori semi-istituzionali.

Le quote delle classi "TF" sono disponibili per quegli investitori che:

- acquistano quote tramite uffici di collocamento con sede nei Paesi Bassi o nel Regno Unito, oppure
- acquistano quote mediante uffici di collocamento con sede in altri paesi che hanno stipulato accordi di remunerazione specifici relativi alla fornitura di servizi di consulenza indipendenti o di amministrazione patrimoniale discrezionale oppure
- sono investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2 della Legge del 2010. In base alla prassi amministrativa lussemburghese, si definiscono "investitori istituzionali", in particolare, gli istituti di credito e altri operatori commerciali del settore finanziario, società di (ri)assicurazione, istituti di previdenza sociale, fondi pensione/piani pensionistici (a condizione che gli aventi diritto economico non siano autorizzati a detenere direttamente le quote); organismi d'investimento collettivo ("OIC"), enti di diritto pubblico come regioni, Stati federati, province, cantoni e comuni (in caso di investimento a nome proprio); società holding e società analoghe; fondazioni.

Per le classi di quote TF la Società di Gestione non corrisponde alcuna commissione agli uffici di collocamento, pertanto i costi a carico dell'investitore per un investimento nelle classi di quote TF possono essere inferiori ai costi connessi a un investimento in altre classi di quote dello stesso fondo.

Classi di quote specifiche per paese

Spagna

Al collocamento in Spagna si applica la seguente limitazione: la sottoscrizione di quote delle classi classificate "F" è limitata agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2 della Legge lussemburghese sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010 oppure, qualora tale requisito non sia soddisfatto, agli uffici di collocamento che eseguono la sottoscrizione in nome di clienti con i quali hanno stipulato un accordo di remunerazione specifico per servizi di consulenza sugli investimenti

indipendenti. Gli investitori istituzionali che eseguono la sottoscrizione in nome proprio ma per conto di terzi, devono certificare alla Società di Gestione che la sottoscrizione non viene effettuata per un investitore istituzionale o per un investitore finale che abbia stipulato un accordo di remunerazione specifico ai sensi delle condizioni specificate nel precedente paragrafo con detto investitore istituzionale che, a sua volta, funge da ufficio di collocamento. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, richiedere documenti che comprovino il rispetto delle condizioni indicate.

Destinazione dei proventi

Le classi di quote classificate "C" prevedono il reinvestimento dei proventi (quote di reinvestimento). Le classi di quote classificate "D" presentano una distribuzione dei proventi (quote che danno diritto a distribuzione dei dividendi).

Importo d'investimento minimo

Per l'acquisto di quote della classe FC è necessario un importo minimo d'investimento pari a EUR 2.000.000. Per le classi di quote classificate "TF" possono valere norme diverse; ulteriori dettagli in merito sono riportati nella sezione specifica del prospetto. La Società di Gestione si riserva il diritto di deroga da tali disposizioni per singoli casi motivati. I conferimenti successivi dovranno essere sostanzialmente dello stesso importo.

Note sui rischi

L'investimento in quote comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi, ad esempio, a rischi dei mercati azionari e obbligazionari, rischi di variazione degli interessi, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi dei contraenti nonché rischi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Qui di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi rischi. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza di investimento negli strumenti finanziari previsti dalla politica d'investimento. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi all'attività di investimento in quote e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, finanziari e fiscali, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (i) l'opportunità di effettuare investimenti in quote in considerazione della propria situazione finanziaria e fiscale, nonché di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nel presente prospetto e (iii) la politica d'investimento del fondo.

Si deve considerare che l'investimento in un fondo presenta sia la possibilità di rialzo dei corsi sia di aumento dei rischi. Le quote del fondo sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni dei corsi dei valori patrimoniali facenti parte del fondo. Di conseguenza, il valore delle quote può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Rischio di mercato

La performance dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumori.

Rischio d'insolvenza

La solvibilità (ossia la capacità e la volontà di pagamento) dell'emittente di uno dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo, può diminuire sensibilmente. Questo determina di norma flessioni delle quotazioni del relativo titolo superiori alle oscillazioni generali del mercato.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Pertanto, ad esempio, i pagamenti a cui il fondo ha diritto possono venire a mancare oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto negli investimenti in titoli non quotati esiste il rischio che l'iter del sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo impreveduto e incontrollabile. La modifica delle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale e agli esercizi precedenti,

durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipate rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti a imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali del fondo vengano investiti in valute diverse da quella del fondo, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore del patrimonio del fondo.

I fondi nei quali sono offerte classi di quote in una differente valuta rispetto a quella di base potranno essere soggetti a variazioni positive o negative dipendenti dalla valuta a causa dei ritardi temporali che si originano dalle necessarie operazioni di elaborazione degli ordini e di prenotazione.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento indebito della banca depositaria o di un subdepositario, il fondo possa, totalmente o parzialmente e a suo detrimento, essere privato dell'accesso agli investimenti detenuti in custodia.

Rischio specifico dell'azienda

L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo dipende da specifici fattori aziendali, per esempio dalla situazione economico-aziendale dell'emittente. Qualora i fattori specifici dell'azienda dovessero subire un peggioramento, la quotazione del relativo titolo potrebbe diminuire sensibilmente e per un periodo di tempo prolungato, anche nel caso in cui l'andamento della borsa fosse nel complesso positivo.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari valori patrimoniali o mercati. In tal caso, il fondo risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio di variazione dei tassi

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in quote può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse, che si potranno presentare nell'eventualità in cui si verifichino oscillazioni dei tassi relativi alla valuta dei titoli o del fondo.

Rischi giuridici e politici

Per il fondo possono essere effettuati investimenti in ordinamenti giuridici nei quali il diritto lussemburghese non è applicato oppure in caso di controversie il foro competente non sia in Lussemburgo. I diritti e i doveri della Società di Gestione per conto del fondo che ne risultano possono variare da quelli che ne risulterebbero in Lussemburgo, a svantaggio del fondo o degli investitori.

Sviluppi politici o giuridici, comprese le variazioni delle condizioni generali giuridiche in tali ordinamenti, possono essere riconosciuti troppo tardi dalla Società di Gestione o per nulla riconosciuti oppure comportare limitazioni relativamente a valori patrimoniali acquistabili o già acquistati. Tali conseguenze si possono verificare anche in caso di modifica delle condizioni generali giuridiche per la Società di Gestione e/o la gestione del fondo in Lussemburgo.

Rischio operativo

Per il fondo può sussistere un rischio di perdita, ad esempio per via di processi interni inadeguati nonché per errori umani o da parte dei sistemi nella Società di Gestione o di terzi esterni. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e pertanto influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Il patrimonio del fondo, il cui risultato di investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, deve questo successo anche all'abilità delle persone che lo gestiscono e alla correttezza delle decisioni dei gestori. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con meno successo.

Variazione della politica di investimento

In seguito a una variazione della politica di investimento entro gli ambiti di investimento consentiti per il patrimonio del fondo, può variare anche la sostanza del rischio connesso con il patrimonio del fondo stesso.

Modifica del regolamento di gestione; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva il diritto di modificare il regolamento di gestione del fondo. Inoltre, ai sensi delle disposizioni del regolamento di gestione, ha facoltà di liquidare totalmente il fondo o di fonderlo con un altro fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato con un rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati titoli con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi). Inoltre, alcune obbligazioni o titoli di credito sono classificati come subordinati nella struttura finanziaria di un emittente. In caso di difficoltà finanziarie potrebbero quindi determinarsi delle perdite ingenti. Nel contempo, la probabilità che l'emittente adempia a tali obblighi è minore rispetto ad altre obbligazioni o titoli di credito. A propria volta, ciò comporta un'elevata instabilità dei prezzi di tali strumenti.

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione dei titoli non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap (inclusi i total return swap) comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso del titolo sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azzerarlo e questo può influire negativamente sul valore del patrimonio del fondo. Il patrimonio del fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di un valore patrimoniale sottostante a uno swap o a un total return swap.
- L'eventuale necessaria conclusione di un'operazione di compensazione (saldo) comporta delle spese, che potrebbero ridurre il valore del patrimonio del fondo.
- L'effetto leva di opzioni, swap, contratti futures e altri derivati può avere sul patrimonio del fondo effetti più profondi che non l'acquisto diretto dei valori sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a

quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.

- Anche nel caso dei contratti futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito a un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di quote di fondi d'investimento

Nel caso di un investimento in quote di un fondo target si noti che i gestori dei singoli fondi target lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischi legati agli investimenti in contingent convertible

I contingent convertible ("CoCo") rientrano negli strumenti ibridi di capitale. Dalla prospettiva dell'emittente, come riserve di capitale contribuiscono a soddisfare determinati requisiti patrimoniali previsti dalla legge. In base alle condizioni di emissione, i CoCo vengono convertiti in azioni o subiscono una svalutazione del capitale al verificarsi di determinati eventi scatenanti ("eventi trigger") collegati alle soglie di capitale di vigilanza. L'evento di conversione può essere determinato dalle autorità di vigilanza indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi trigger e dal controllo dell'emittente, qualora essa dubiti della capacità dell'emittente o di una società consociata di preservare la propria redditività a lungo termine (rischio di svalutazione/conversione).

Dopo un evento trigger, il recupero del capitale investito dipende essenzialmente dalla composizione dei CoCo. I CoCo potrebbero reincrementare il valore nominale svalutato del tutto o in parte mediante uno dei tre seguenti metodi: conversione in azioni, svalutazione temporanea o svalutazione permanente. La svalutazione temporanea è una svalutazione effettuata secondo restrizioni normative certe, a pieno titolo discrezionale. Ogni pagamento di cedola dopo l'evento trigger si riferisce al valore nominale ridotto. In determinate circostanze, un investitore in CoCo può anche subire perdite prima degli investitori in azioni e altri detentori di debito, che fanno riferimento allo stesso emittente.

In base ai requisiti minimi previsti dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali IV/dal regolamento UE sui requisiti di capitale (CRD IV/CRR), la struttura delle condizioni dei CoCo può essere complessa e variare da emittente a emittente e da obbligazione a obbligazione.

L'investimento nei CoCo comporta rischi aggiuntivi come:

- a) Rischio di discesa al di sotto dei trigger predeterminati (rischio di livello trigger)

La probabilità e il rischio di conversione o svalutazione sono determinati dal differenziale del trigger rispetto al coefficiente di capitale dell'emittente del CoCo richiesta in quel momento a fini normativi.

Secondo quanto indicato nel prospetto di emissione del CoCo, il trigger meccanico si verifica al raggiungimento del 5,125% o più del coefficiente di capitale. Soprattutto se il trigger è alto, gli investitori in CoCo possono perdere il capitale investito, ad esempio nel caso di una svalutazione del valore nominale o della conversione in capitale proprio (azioni).

A livello di fondo ciò significa che il rischio effettivo della discesa di un trigger è difficile da valutare in anticipo. Ad esempio la quota di capitale proprio dell'emittente viene pubblicata solo trimestralmente e pertanto il differenziale effettivo del trigger rispetto alla quota del capitale prevista per legge è noto solo al momento della pubblicazione.

- b) Rischio di sospensione del pagamento della cedola (rischio di revoca della cedola)

L'emittente o l'autorità di vigilanza può sospendere in qualsiasi momento i pagamenti delle cedole. In tal caso, i mancati pagamenti delle cedole non verranno riprogrammati alla ripresa dei pagamenti. Per gli investitori in CoCo sussiste il rischio di non riscuotere tutti i pagamenti di cedole previsti al momento dell'acquisizione.

- c) Rischio di modifica della cedola (rischio di revisione della cedola)

Se alla data di scadenza specificata il CoCo non può essere riscattato dall'emittente del CoCo, l'emittente stesso può definire nuovamente le condizioni dell'emissione. Alla data di scadenza, l'importo della cedola può essere modificato, se l'emittente non la riscatta.

- d) Rischio derivato dalle disposizioni normative (rischio di un'inversione della struttura di capitale)

Nella CRD IV vengono stabiliti alcuni requisiti minimi per il capitale proprio delle banche. L'ammontare della riserva di capitale richiesta varia da paese a paese in conformità con le normative vigenti applicabili per l'emittente.

Secondo le diverse disposizioni nazionali a livello di fondi, la conversione può essere avviata in seguito al trigger discrezionale o alla sospensione dei pagamenti delle cedole in conformità con le normative applicabili per l'emittente. Per gli investitori in CoCo e gli investitori in generale sussiste un ulteriore fattore di incertezza che dipende dalle condizioni nazionali e dalla sola valutazione dell'autorità di vigilanza competente.

Inoltre, il parere dell'autorità di vigilanza competente nonché i singoli criteri presi in considerazione per formularlo non possono essere valutati in anticipo in modo esaustivo.

- e) Rischio di esercizio del riscatto o di blocco del riscatto da parte dell'autorità di vigilanza competente (rischio di estensione)

I CoCo sono titoli obbligazionari a lungo termine con durata illimitata e diritto di riscatto da parte dell'emittente a determinate scadenze indicate nel prospetto di emissione. L'esercizio del diritto di riscatto è una decisione discrezionale dell'emittente, che richiede tuttavia l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza prenderà una decisione in conformità con le normative applicabili.

Gli investitori possono rivendere il CoCo solo su un mercato secondario, che è associato ai rispettivi rischi di mercato e di liquidità.

- f) Rischio di capitale proprio e di subordinazione (rischio di un'inversione della struttura di capitale)

Nel caso in cui i CoCo vengano convertiti in azioni, gli investitori diventano detentori di azioni quando si concretizza il trigger. In caso di insolvenza, i detentori di azioni potranno operare solo in maniera subordinata e dipendente dal resto delle risorse disponibili. Pertanto, in caso di conversione dei CoCo si può giungere ad una perdita completa del capitale.

- g) Rischio di una concentrazione di settori

A causa della struttura specifica dei CoCo, il rischio di concentrazione dei settori può derivare dalla distribuzione non omogenea delle esposizioni rispetto ai valori finanziari. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo rientrano nella struttura di capitale degli istituti finanziari.

- h) Rischio di liquidità

I CoCo comportano un rischio di liquidità in condizioni di stress del mercato. Ciò è dovuto alla base di investitori speciali cui i CoCo si rivolgono e al volume di mercato complessivo inferiore rispetto alle obbligazioni usuali.

- i) Rischio di valutazione del rendimento

A causa della redimibilità flessibile dei CoCo la data utilizzata nel calcolo del rendimento non è certa. Per ogni data di riscatto sussiste il rischio che la scadenza dell'obbligazione venga rinviata e il calcolo del rendimento debba essere adattato alla nuova data. Questo può portare ad un cambiamento del rendimento.

- j) Rischio sconosciuto

Dato il carattere innovativo dei CoCo e la continua evoluzione del contesto normativo per gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi non prevedibili allo stato attuale.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alla comunicazione dell'autorità europea di vigilanza del mercato e dei titoli (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 riguardante i potenziali rischi sugli investimenti in strumenti contingent convertible.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato titolo risulti difficilmente vendibile. Fondamentalmente, quindi, si dovrebbero acquistare per un fondo esclusivamente i titoli rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli titoli al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che titoli quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Rischio dei contraenti

Per il fondo possono presentarsi rischi nell'ambito di un vincolo contrattuale con un'altra parte (la cosiddetta controparte o contraente). In questo caso vi è il rischio che la controparte non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e inoltre influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori.

La stipula di contratti OTC ("over-the-counter") fuori borsa può esporre il fondo a rischi connessi alla solvibilità dei contraenti e alla loro capacità di rispettare le condizioni di detti contratti. Allo stesso modo, il fondo potrà stipulare operazioni in futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate, come ad esempio total return swap, esponendosi al rischio che i contraenti non ottemperino ai rispettivi obblighi contrattuali.

In caso di bancarotta o di insolvenza di un contraente, il fondo può subire perdite significative dovute a ritardi nella liquidazione delle posizioni, tra cui il deprezzamento degli investimenti che si verifica quando un fondo rivendica i propri diritti. Sussiste inoltre la possibilità che l'utilizzo delle tecniche concordate venga interrotto a favore di quelle in vigore al momento della stipula degli accordi in seguito, ad esempio, a bancarotta, azioni illecite o modifiche legislative.

I fondi possono, tra l'altro, stipulare transazioni su OTC e mercati interdealer. La partecipazione a tali mercati non è soggetta, di norma, ad alcun controllo finanziario come nel caso della partecipazione a mercati regolati. Un fondo che investe in swap, total return swap, derivati, strumenti sintetici e altre transazioni OTC su questi mercati, si assume il rischio di credito del contraente.

ed è esposto anche al rischio di perdita. Tali rischi possono differenziarsi in misura notevole rispetto a quelli relativi alle transazioni sui mercati regolati, poiché la copertura di questi ultimi viene assicurata da garanzie, valutazione giornaliera mark-to market, liquidazione giornaliera e relativa segregazione, nonché requisiti di capitale minimo. Le transazioni concluse direttamente tra due contraenti di norma non beneficiano di questa forma di tutela.

Inoltre il fondo è esposto al rischio che il contraente non esegua la transazione secondo quanto concordato, a causa di un dissenso relativo alle condizioni contrattuali (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno in buona fede) oppure a causa di un problema di credito o di liquidità. Ciò può causare perdite a carico del relativo fondo. Il rischio del contraente aumenta per i contratti con periodi di scadenza prolungati, poiché possono verificarsi eventi che ostacolano l'accordo, oppure nel caso in cui il fondo abbia orientato le proprie transazioni su un unico contraente o su un piccolo gruppo di contraenti.

In caso di insolvenza della controparte, il fondo comparto può essere soggetto a oscillazioni di mercato sfavorevoli durante l'esecuzione di transazioni sostitutive. Il fondo può concludere una transazione con qualsiasi contraente. Inoltre può concludere un numero illimitato di transazioni con un unico contraente. La possibilità del fondo di concludere transazioni con qualsiasi contraente, l'assenza di valutazione significativa e indipendente sulle caratteristiche finanziarie del contraente, nonché l'assenza di un mercato regolato per la stipula di accordi, possono aumentare il potenziale di perdita del fondo.

Rischio correlato all'utilizzo di operazioni di prestito titoli e operazioni repo

Nel caso in cui il contraente di un'operazione di prestito titoli o di un'operazione repo dovesse risultare inadempiente, il fondo può subire una perdita nella misura in cui i proventi derivanti dalla vendita delle garanzie detenute dal fondo in relazione all'operazione di prestito titoli o all'operazione repo siano inferiori ai titoli rimanenti. Inoltre, in caso di bancarotta o di procedimenti analoghi ai danni del contraente dell'operazione di prestito titoli o dell'operazione repo o in caso di qualsiasi altro tipo di inadempimento al rimborso dei titoli, il fondo potrebbe subire perdite, ad esempio perdita di interessi o perdita del titolo corrispondente, nonché perdite associate alle spese di inadempimento e di esecuzione relative all'operazione di prestito titoli o all'operazione repo. Si presuppone che il ricorso all'acquisto con opzione di riacquisto o con un accordo di riacquisto inverso e accordo di prestito titoli non abbia alcuna influenza considerevole sulla performance del fondo. Tuttavia potrebbe avere un'influenza significativa, positiva o negativa, sul valore patrimoniale netto del fondo.

Rischi correlati alla ricezione di garanzie

Il fondo riceve garanzie per operazioni su derivati, operazioni di prestito titoli e operazioni repo. I derivati, i titoli concessi in prestito o a pronti contro termine possono accrescere il loro valore. In questo caso, le garanzie presentate potrebbero non essere più sufficienti a coprire per l'intero ammontare la richiesta di consegna o ritrasferimento da parte del fondo nei confronti del contraente.

Il fondo può depositare coperture in forma liquida in conti vincolati, nonché investire in titoli di stato di alta qualità o in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata. L'istituto di credito nel quale sono custoditi i depositi bancari può tuttavia diventare insolvente. I titoli di stato e i fondi del mercato monetario possono avere un andamento negativo. Al termine dell'operazione, le garanzie investite potrebbero non essere più disponibili per l'intero ammontare, sebbene esse debbano essere restituite dal fondo nell'ammontare originariamente garantito. Il fondo può quindi essere tenuto ad aumentare le garanzie all'importo garantito e pertanto a compensare le perdite subite a causa dell'investimento.

Rischi correlati alla gestione di garanzie

La gestione di tali garanzie richiede l'impiego di sistemi e la definizione di determinati processi. In caso di fallimento di tali processi oppure di errore umano o di sistema nella Società di Gestione o di terzi esterni nell'ambito della gestione delle garanzie può determinarsi il rischio che le garanzie perdano valore e non siano più sufficienti a coprire per l'intero ammontare la richiesta di consegna o di restituzione da parte del fondo nei confronti del contraente.

Principi d'investimento

Politica d'investimento

Il patrimonio del fondo viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio in base ai criteri della politica d'investimento indicati nella sezione specifica del prospetto e conformemente alle opportunità e ai limiti d'investimento indicati nell'articolo 4 del regolamento di gestione.

Benchmark di performance

Per confrontare la performance, il fondo può utilizzare un indice finanziario come benchmark di performance, senza cercare di riprodurre la composizione di tale indice. Se il fondo viene utilizzato come indice della performance, è necessario fare riferimento alla sezione specifica del prospetto per ulteriori informazioni in merito. Se si utilizza un indice finanziario nell'ambito di una strategia di investimento, la politica d'investimento del fondo rifletterà questo approccio (vedere anche il paragrafo "Uso degli indici finanziari" del presente prospetto).

Tecniche per una gestione efficiente del portafoglio

Ai sensi della circolare CSSF 14/592, per il fondo è possibile impiegare tecniche per una gestione efficiente del portafoglio. Tra di esse rientrano, tra l'altro, tutte le forme di operazioni su derivati, nonché operazioni di prestito titoli e operazioni repo (operazioni di finanziamento tramite titoli). Attualmente non vengono impiegate operazioni di finanziamento tramite titoli diverse da quelle qui indicate, come ad esempio operazioni di marginazione, operazioni buy-sell back o sell-buy back. Se in futuro la Società di Gestione farà uso di tali operazioni di finanziamento tramite titoli, il prospetto verrà conseguentemente adattato.

Il ricorso a operazioni di finanziamento tramite titoli avviene in conformità ai requisiti normativi stabiliti, in particolare, dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo e a modifica del Regolamento (UE) 648/2012 (Regolamento SFT).

Utilizzo di derivati

Qualora sia disponibile un adeguato sistema di gestione dei rischi, il fondo potrà investire in tutti i derivati ammessi ai sensi della Legge del 2010 riconducibili a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il fondo o che derivano da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, contratti finanziari futures e swap, (inclusi total return swap) nonché combinazioni degli stessi. I derivati potranno essere impiegati non solo con finalità di copertura, ma anche far parte della strategia di investimento.

La negoziazione di derivati verrà utilizzata nell'ambito dei limiti di investimento e servirà per una gestione efficiente del patrimonio del fondo e per la gestione delle durate e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società di Gestione può, per conto del fondo e nel rispetto dei principi d'investimento, stipulare operazioni di

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- equity swap,
- total return swap, oppure
- credit default swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono lo scambio di valori patrimoniali o dei rischi sottostanti alla transazione tra le controparti.

Total return swap

Un total return swap ("swap del rendimento complessivo") è un derivato per cui una controparte trasferisce ad altri il rendimento complessivo di una passività di riferimento, compresi i redditi da interessi e commissioni, utili e perdite da oscillazioni di corso nonché le perdite di credito.

Qualora il fondo si avvalga della possibilità di utilizzare total return swap o altri derivati con caratteristiche analoghe che hanno un'influenza significativa sull'attuazione della strategia di investimento, è possibile reperire informazioni su tale strategia o sulla controparte nella sezione specifica del presente prospetto e nel rendiconto annuale.

Il ricorso a total return swap avviene in conformità ai requisiti normativi, in particolare alle disposizioni del Regolamento SFT.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli

La Società di Gestione può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti anche se sono stati garantiti con titoli. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere costituite anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

La Società di Gestione può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati, sia operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Operazioni di prestito titoli e operazioni repo (operazioni di finanziamento tramite titoli)

Al fondo è consentito cedere per un periodo di tempo definito titoli del proprio patrimonio a una controparte, previa corresponsione di un compenso corrispondente al valore di mercato. Il fondo garantisce che tutti i titoli trasferiti nell'ambito di un prestito titoli possano essere ritrasferiti in qualsiasi momento e che tutti gli accordi di prestito titoli conclusi possano essere terminati in qualsiasi momento.

a) Operazioni di prestito titoli

Un fondo potrà concludere operazioni di prestito titoli se le sue direttive di investimento non contengono ulteriori limitazioni nella sezione specifica seguente. I relativi limiti sono indicati nella circolare CSSF 08/356 nella versione attualmente in vigore. Di norma le operazioni di prestito titoli possono essere condotte solo in relazione a valori patrimoniali ammessi ai sensi della Legge del 2010 e delle direttive di investimento del fondo.

Tali operazioni potranno essere effettuate con una o più delle seguenti finalità: (i) diminuzione del rischio, (ii) diminuzione dei costi e (iii) raggiungimento di un aumento del capitale o dei profitti con un grado di rischio che corrisponde al profilo di rischio del fondo e alla normativa ad esso applicabile relativa alla diversificazione del rischio. Di norma, fino all'80% dei titoli del fondo può essere ceduto al contraente nell'ambito di operazioni di prestito titoli. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto, in funzione della domanda sul mercato, di cedere fino al 100% dei titoli del fondo ai contraenti a titolo di prestito.

Un prospetto delle quote di utilizzo effettive aggiornate è ricavabile dalla pagina Internet della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu.

Le operazioni di prestito titoli potranno essere effettuate in relazione ai valori patrimoniali del fondo premesso che (i) il volume di transazioni sia sempre mantenuto a un valore adeguato o sia possibile pretendere il rimborso dei titoli prestati in modo tale che il fondo sia sempre in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso, (ii) tali operazioni non mettano in pericolo la gestione del patrimonio del fondo in accordo con la politica d'investimento del fondo. I rischi di tali operazioni saranno guidati nell'ambito del processo di gestione del rischio della Società di Gestione.

Il fondo potrà concludere operazioni di prestito titoli solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (i) Il fondo potrà dare in prestito titoli solamente tramite un sistema standardizzato gestito da una stanza di compensazione riconosciuta o un programma di prestito titoli gestito da un istituto finanziario di prim'ordine, a condizione che l'istituto finanziario sia specializzato in

tale tipo di operazioni e sia soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.

- (ii) Il beneficiario del prestito dovrà essere soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.
- (iii) Il rischio del contraente derivante da una o più operazioni di prestito titoli nei confronti di un unico contraente (che per chiarezza potrà essere ridotto tramite l'utilizzo di coperture) non potrà superare, se si tratta di un istituto finanziario compreso nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010, il 10% del valore patrimoniale del fondo o, in tutti gli altri casi, il 5% del suo valore patrimoniale.

La Società di Gestione pubblica il valore complessivo dei titoli prestati nelle relazioni annuali e semestrali del fondo.

Le operazioni di prestito titoli possono essere condotte anche in modo sintetico ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un fondo viene venduto a un contraente al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione, garantita per iscritto senza alcuna leva, che autorizza tale fondo ad esigere in futuro la consegna di titoli dello stesso tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto a) della tassa sui prestiti in titoli, b) dei ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e c) dei costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto in conseguenza dell'applicazione della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi anche mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

Possono essere concluse operazioni di prestito titoli anche in relazione a singole classi di quote tenendo in considerazione le loro particolari caratteristiche e/o profili degli investitori, nell'ambito delle quali tutti i diritti sui proventi e le coperture maturano a livello della classe di quote corrispondente.

b) Operazioni repo

Il fondo, se nella successiva sezione specifica non è determinato diversamente, potrà (i) realizzare operazioni repo che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli e contengono il diritto o l'obbligo del venditore a riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a prezzo e condizioni concordati da entrambe le parti e (ii) aderire ad operazioni repo inverse che consistono in operazioni a termine alla cui scadenza il venditore (contraente)

sarà obbligato al riacquisto dei titoli venduti e il fondo alla restituzione dei titoli ottenuti nell'ambito della transazione (complessivamente "operazione repo"). Tali operazioni potranno essere effettuate con una o più delle seguenti finalità: (i) ottenimento di proventi ulteriori (ii) investimenti in denaro garantiti a breve termine. Nell'ambito di tali operazioni è possibile di regola il trasferimento di un massimo del 50% dei titoli contenuti nel fondo contro corrispettivo (nel caso di operazioni repo) come pure acquisire titoli contro disponibilità liquida nell'ambito dei limiti di investimento di volta in volta in vigore (nel caso di operazioni repo inverse). La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto, in funzione della domanda sul mercato, di trasferire a un cessionario contro corrispettivo anche fino al 100% dei titoli contenuti nel fondo (nel caso di operazioni repo) ovvero di acquisire titoli contro disponibilità liquida nell'ambito dei limiti di investimento di volta in volta in vigore (nel caso di operazioni repo inverse).

La Società di Gestione può richiedere dati sulla quota di valori patrimoniali gestiti che presumibilmente verranno utilizzati in tali operazioni.

Il fondo, nell'ambito di singole operazioni repo o di una serie continua di tali operazioni potrà operare sia come acquirente che come venditore. La partecipazione a tali transazioni è soggetta tuttavia alle seguenti condizioni:

- (i) Il fondo potrà acquistare o vendere titoli nell'ambito di una operazione repo solamente se il contraente della transazione è soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.
- (ii) Il rischio del contraente derivante da una o più operazioni repo nei confronti di un unico contraente (che per chiarezza potrà essere ridotto tramite l'utilizzo di coperture) non potrà superare, se si tratta di un istituto finanziario compreso nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010, il 10% del valore patrimoniale del fondo e, in tutti gli altri casi, il 5% del suo valore patrimoniale.
- (iii) Durante il periodo di validità di un'operazione repo, il fondo, coinvolto in quanto acquirente, potrà vendere i titoli che costituiscono l'oggetto del contratto solo a seguito dell'esercizio, da parte del contraente, del suo diritto al riacquisto o alla scadenza del termine per il riacquisto, salvo la disponibilità per il fondo di altri strumenti di copertura.
- (iv) I titoli acquisiti dal fondo nell'ambito di una operazione repo dovranno essere conformi alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del fondo e limitarsi a:

- certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario ai sensi della definizione nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;

- obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o loro enti territoriali pubblici o istituzioni sovranazionali e autorità a livello dell'Unione europea, regionale o internazionale;
- quote di un OIC che investe in strumenti del mercato monetario, calcola giornalmente il valore patrimoniale netto e dispone di un rating pari ad AAA o equiparabile;
- obbligazioni di emittenti non statali che dispongono di liquidità adeguata e
- azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, se tali azioni fanno parte di un indice rilevante.

La Società di Gestione pubblica alla data di riferimento delle proprie relazioni annuali e semestrali il valore complessivo delle operazioni repo in essere.

Possono essere concluse operazioni repo anche in relazione a singole classi di quote tenendo in considerazione le loro particolari caratteristiche e/o profili d'investimento, nell'ambito delle quali tutti i diritti sui proventi e le coperture maturano a livello della classe di quote corrispondente.

Scelta dei contraenti

La conclusione di operazioni su derivati OTC compresi i total return swap, operazioni di prestito titoli e operazioni repo è consentita solamente con istituti di credito o istituti finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. I contraenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, devono sottoporsi alla sorveglianza continua di un ufficio pubblico, essere finanziariamente solidi e disporre di una struttura organizzativa e delle risorse necessarie alla prestazione dei servizi richiesti. In generale, tutti i contraenti hanno la propria sede centrale in Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G20 o a Singapore. È inoltre necessario che o il contraente stesso o la relativa società madre disponga dell'Investment Grade Rating di una delle principali agenzie di rating.

Gestione delle coperture per operazioni con derivati OTC e tecniche per una gestione efficiente del portfolio

Nelle operazioni con derivati OTC e nelle operazioni repo inverse, il fondo potrà ricevere coperture per la riduzione del rischio della controparte. Il fondo nell'ambito delle proprie operazioni di prestito titoli, dovrà ricevere per il periodo di durata dell'accordo coperture del valore corrispondenti ad almeno il 90% del valore complessivo dei titoli prestati (tenendo in considerazione interessi, dividendi, altri possibili diritti ed eventuali commissioni concordate o importi di trasferimento minimi).

A garanzia degli obblighi assunti, il fondo potrà accettare tutte le coperture conformi, in particolare, alle disposizioni delle circolari CSSF 08/356, 11/512 e 14/592 nella versione attualmente in vigore.

I. In caso di prestito titoli, tali coperture dovranno essere ricevute prima o al momento del trasferimento dei titoli prestati. Il trasferimento dei titoli potrà avvenire prima della ricezione delle coperture se i titoli sono prestati tramite uffici di intermediazione che assicurano la regolare conclusione dell'operazione. Tali uffici di intermediazione potranno prestare le coperture al posto del beneficiario del prestito.

II. Di norma le coperture per le operazioni di prestito titoli, operazioni repo inverse e operazioni con derivati OTC (escluse le operazioni valutarie a termine) dovranno essere prestate in una delle seguenti forme:

- valori patrimoniali liquidi quali disponibilità liquide, depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario come definiti nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, crediti e garanzie esigibili a prima richiesta rilasciati da istituti di credito di prim'ordine non collegati con il contraente oppure obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dai relativi enti territoriali ovvero da istituzioni sovranazionali e autorità a livello comunale, regionale o internazionale (indipendentemente dalla loro scadenza residua);
- quote di un OIC che investe in strumenti del mercato monetario, calcola giornalmente il valore patrimoniale netto e dispone di un rating pari ad AAA o equiparabile;
- quote di un OICVM che investe principalmente nelle obbligazioni/azioni indicate nei due punti seguenti;
- obbligazioni (indipendentemente dalla relativa scadenza residua) emesse o garantite da emittenti di prim'ordine con adeguata liquidità; oppure
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, se tali azioni fanno parte di un indice rilevante.

III. Le coperture che non sono poste in forma di disponibilità liquida o quote di OIC o OICVM devono essere emesse da una persona giuridica non collegata con il contraente.

Tutte le coperture ricevute che non siano disponibilità liquide, devono essere ad alta liquidità e negoziate a un prezzo trasparente su un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema di negoziazione multilaterale, per poter essere vendute a un prezzo vicino alla valutazione definita prima della vendita. Inoltre, le coperture ricevute devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 56 della direttiva OICVM.

IV. Se la copertura è stata messa a disposizione in forma di disponibilità liquida e per il fondo si determina in tal modo nei confronti del gestore di tale copertura un rischio di credito, quest'ultimo è soggetto alla limitazione del 20% indicata nell'articolo 43, paragrafo 1 della Legge del 2010. Inoltre la custodia di tali coperture in forma liquida non potrà essere effettuata dal contraente, a meno che tale garanzia sia tutelata giuridicamente dalle conseguenze di un mancato pagamento.

V. La custodia di coperture in forma non liquida non potrà essere effettuata dal contraente, a meno che tali garanzie siano separate in modo opportuno dal patrimonio proprio del contraente.

VI. Le coperture emesse devono essere adeguatamente diversificate in relazione a emittenti, paesi e mercati. Se una copertura soddisfa una serie di criteri, come gli standard relativi a liquidità, valutazione, solvibilità dell'emittente, correlazione e diversificazione, può essere compensata con l'impegno lordo del contraente. In tal caso il suo valore potrà ridursi, in funzione dell'instabilità dei prezzi del titolo, di una percentuale (una "commissione" o "haircut") che dovrà compensare, tra l'altro, le oscillazioni di breve termine del valore dell'impegno e della copertura. Di norma sulle coperture in forma liquida non si calcolano commissioni.

Si ritiene soddisfatto il criterio della diversificazione adeguata relativamente alla concentrazione degli emittenti quando il fondo di una controparte riceve, nell'ambito della gestione efficiente del portafoglio o di operazioni con derivati OTC, un paniere di coperture (Collateral Basket) nel quale il valore complessivo massimo delle posizioni aperte nei confronti di un determinato emittente non superi il 20% del valore patrimoniale netto. Se un fondo dispone di diverse controparti, i vari panieri di coperture dovranno essere aggregati per calcolare la soglia del 20% per il valore complessivo delle posizioni aperte nei confronti di un singolo emittente.

VII. Sui valori patrimoniali che la Società di Gestione accetta come coperture si applica una strategia per la valutazione delle riduzioni ("strategia haircut").

Le riduzioni applicate sulle coperture si orientano quindi su:

- l'affidabilità creditizia del contraente,
- la liquidità delle coperture,
- la relativa instabilità dei prezzi,
- la solvibilità dell'emittente, e/o
- il paese o il mercato in cui la copertura viene negoziata.

Di norma, sulle coperture presentate in correlazione a operazioni su derivati OTC viene calcolata una commissione pari almeno al 2%, ad esempio per titoli di stato a breve termine con ottima solvibilità. Di conseguenza, il valore di tali coperture deve superare il valore del credito garantito di almeno il 2% e raggiungere dunque una percentuale di sovrassicurezza pari almeno al 102%. Per i titoli con scadenze più a lungo termine o i titoli di emittenti con una valutazione peggiore viene calcolata una commissione proporzionalmente maggiore, che attualmente può raggiungere il 33%, e di conseguenza anche la percentuale di sovrassicurezza dovrà essere pari al 133%. Nell'ambito delle operazioni su derivati OTC la sovrassicurezza di norma è compresa nel seguente intervallo:

Operazioni su derivati OTC

Percentuale di sovrassicurezza dal 102% al 133%

Per quanto riguarda le operazioni di prestito titoli, nel caso i contraenti e le coperture garantiscano un'ottima solvibilità, talvolta è possibile ottenere una compensazione completa, mentre nel caso di azioni e altri titoli con una valutazione peggiore, tenendo conto della solvibilità dei contraenti, possono essere calcolate commissioni superiori. Nell'ambito delle operazioni di prestito titoli la sovrassicurezza di norma è calcolata in base alle seguenti fasce:

Operazioni di prestito titoli

Percentuale di sovrassicurezza per titoli di stato con ottima solvibilità:	dal 103% al 105%
Percentuale di sovrassicurezza per titoli di stato con grado di investimento inferiore:	dal 103% al 115%
Percentuale di sovrassicurezza per obbligazioni societarie con ottima solvibilità:	105%
Percentuale di sovrassicurezza per obbligazioni societarie con grado d'investimento inferiore:	dal 107% al 115%
Percentuale di sovrassicurezza per Blue Chips e Mid Caps:	105%

VIII. A intervalli regolari, almeno ogni anno, le riduzioni applicate vengono verificate in termini di congruità e, se necessario, vengono opportunamente adeguate.

IX. Il fondo (o il suo rappresentante) effettua giornalmente la valutazione delle coperture ottenute. Il contraente, se il valore delle coperture ottenute sembrerà non essere sufficiente rispetto all'importo da coprire, dovrà rapidamente porre a disposizione ulteriori garanzie. Se opportuno, si terrà conto dei rischi di cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come copertura mediante il ricorso a margini di copertura.

Le garanzie quotate in borsa ovvero quotate o negoziate su un altro mercato organizzato nonché i diritti di opzione per il fondo vengono valutate alla quotazione di chiusura del giorno precedente ovvero alla quotazione di chiusura del giorno stesso, purché sia disponibile al momento della valutazione. La valutazione viene conseguentemente effettuata al fine di ottenere un valore delle coperture il più legato possibile al mercato.

X. Le garanzie vengono custodite dalla banca depositaria oppure da un subcustode della banca depositaria. Le coperture in forma liquida sotto forma di depositi bancari possono essere detenute in conti vincolati presso la banca depositaria del fondo o presso un altro istituto di credito dietro l'approvazione del fondo di custodia, a condizione che tale istituto di credito sia soggetto alla sorveglianza dell'Autorità di vigilanza e non sia collegato all'emittente delle coperture.

Il fondo garantisce di poter far valere i propri diritti in relazione alle coperture qualora si verifichino fatti che rendano necessario l'esercizio del diritto; ciò significa che la copertura deve essere sempre disponibile o direttamente o tramite l'ufficio di intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o una Società affiliata al 100% di tale istituto, in una forma tale che consenta al fondo di impossessarsi o liquidare i valori patrimoniali posti a garanzia qualora il contraente non rispetti i suoi obblighi relativi alla restituzione dei titoli prestati.

XI. Il reinvestimento di coperture in forma liquida può essere effettuato solo in titoli di Stato di alta qualità o in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata. Inoltre è possibile investire in coperture in forma liquida sotto forma di operazioni repo inverse con un istituto di credito che garantisca in ogni momento il recupero del deposito maturato. Per contro, le garanzie in titoli non possono essere né vendute, né altrimenti messe a disposizione o costituite come garanzia.

XII. Un fondo che accetta coperture per almeno il 30% dei propri valori patrimoniali, dovrebbe verificare il rischio collegato nell'ambito di regolari stress test che vengono eseguiti in condizioni di liquidità normali o straordinarie per valutare le conseguenze delle variazioni del valore di mercato e del rischio di liquidità connesso alle coperture. La strategia per gli stress test di liquidità dovrebbe contenere disposizioni in merito ai seguenti aspetti:

- piano per l'analisi dello scenario dello stress test, comprensivo di analisi di calibrazione, certificazione e sensibilità;
- approccio empirico per la valutazione delle conseguenze, compreso il back-testing delle valutazioni sul rischio di liquidità;
- frequenza dei rendiconti e limiti di comunicazione/soglia(e) di tolleranza sulle perdite, e

- d) misure per il contenimento delle perdite, compresa la strategia haircut e la protezione dal gap risk.

Uso degli indici finanziari

Se previsto nella sezione specifica del prospetto, l'obiettivo della politica d'investimento potrebbe essere quello di replicare un determinato indice o un indice facendo ricorso all'effetto leva. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

In caso di replica di un indice, la frequenza di adeguamento della composizione dell'indice dipende dall'indice stesso. Di norma l'adeguamento avviene su base semestrale, trimestrale o mensile. La replica e l'adeguamento della composizione dell'indice possono comportare costi aggiuntivi che possono ridurre il valore del patrimonio del fondo.

Gestione dei rischi

Nell'ambito di questo fondo viene applicata una procedura di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento e alla loro quota sul profilo di rischio globale del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora il fondo in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento 10-04 della circolare della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e nelle direttive lussemburghesi o europee emesse di volta in volta, in particolare nella circolare CSSF 11/512 del 30 maggio 2011 e nelle "Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS" del Committee of European Securities Regulators (CESR/10-788), nonché nella circolare CSSF 14/592 del 30 settembre 2014. La Società di Gestione garantisce per ogni comparto che il rischio generale correlato agli strumenti finanziari derivati rientri nei limiti stabiliti dall'articolo 42, paragrafo 3 della Legge del 2010. Il rischio di mercato del fondo supera di non più del 200% il rischio di mercato del portafoglio di riferimento senza derivati (nel caso dell'approccio del VaR relativo) o del 20% (nel caso dell'approccio del VaR assoluto).

L'approccio di gestione dei rischi usato per il fondo è riportato nella sezione specifica del prospetto del fondo in questione.

In generale la Società di Gestione mira a evitare che gli investimenti effettuati nel fondo mediante derivati superino il doppio del valore del patrimonio del fondo (di seguito denominato "effetto leva"), salvo diverse disposizioni riportate nella sezione specifica del prospetto. L'effetto leva

viene calcolato sulla base della somma dei valori nominali (somma degli importi nominali di tutti i derivati del portafoglio diviso per il valore netto attuale del portafoglio). Nel calcolo dell'effetto leva vengono tenuti in considerazione i derivati del portafoglio. Attualmente le garanzie non vengono reinvestite, pertanto non vengono prese in considerazione.

Tuttavia tale effetto leva subisce oscillazioni per effetto delle condizioni di mercato e/o di cambiamenti di posizione (ad es. per garantirsi da oscillazioni di mercato sfavorevoli). Pertanto, nonostante la costante sorveglianza esercitata dalla Società, può verificarsi il superamento dei limiti fissati. L'effetto leva previsto non deve essere considerato un ulteriore limite di rischio per il fondo.

Inoltre, esiste l'opportunità per il fondo di prendere in prestito il 10% del proprio patrimonio netto, purché si tratti di assunzioni di prestito temporanee che non servano a scopo d'investimento.

Pertanto un maggiore impegno complessivo può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi nel paragrafo "Rischi correlati ad operazioni su derivati" della sezione generale del prospetto).

Potenziali conflitti di interesse

In ottemperanza alle procedure e alle misure di gestione del conflitto applicabili, la Società di Gestione, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Consiglio di Sorveglianza della Società di Gestione, la direzione, il gestore del fondo, gli uffici di collocamento nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria ed eventualmente il consulente d'investimento, l'ufficio di amministrazione, i detentori di quote, nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopra indicate (**"persone collegate"**) possono:

1. effettuare tra di loro o per il fondo operazioni finanziarie e bancarie nonché altre transazioni, come derivati, operazioni di prestito titoli e operazioni repo su titoli o stipulare contratti corrispondenti relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o investimenti di una persona collegata in una società o in un organismo i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del fondo o che partecipano a detti contratti o operazioni;
2. effettuare per conto proprio o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del fondo e negoziarli;

3. partecipare a proprio nome o a nome di altri all'acquisto o alla vendita di titoli o ad altri investimenti nel o del patrimonio del fondo, tramite o con la Società di Gestione o la banca depositaria o una società affiliata, una società collegata, un rappresentante o un delegato delle stesse.

I valori patrimoniali del patrimonio del fondo possono essere depositati sotto forma di attività liquide o di titoli presso una persona collegata, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depositaria. Le attività liquide del patrimonio del fondo possono essere investite in certificati di deposito emessi da una persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una persona collegata. Le società del gruppo Deutsche Bank e/o i loro dipendenti, rappresentanti, le società collegate o affiliate di società del gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al gruppo DB") possono essere le controparti di transazioni o contratti con derivati della Società di Gestione ("controparte"). In alcuni casi, per la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati, può essere necessaria una controparte, che può fungere da base di calcolo di determinati valori patrimoniali del patrimonio del fondo. La Società di Gestione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, dal momento che diventano contraenti e/o preparano tali informazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. La Società di Gestione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il Contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

Sulla base degli accordi di volta in volta previsti, gli appartenenti al gruppo DB potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione o membri del Consiglio di Sorveglianza, degli uffici di collocamento, degli uffici di subcollocamento, della banca depositaria, della banca subdepositaria, gestori del fondo o consulenti di investimento e fornire alla Società di Gestione operazioni finanziarie e bancarie. La Società di Gestione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti al gruppo DB nei confronti della Società di Gestione possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo DB si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della Società di Gestione e dei detentori di quote. La Società di Gestione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB abbiano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

La Società di Gestione ritiene che gli interessi della Società di Gestione e dei suddetti uffici possano entrare in conflitto. La Società di Gestione ha, pertanto, attuato le misure adeguate per prevenire i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, la Società

di Gestione si adopererà affinché tali conflitti di interesse vengano trattati in maniera equa e risolti a favore del fondo. La Società di Gestione adotta il principio di intraprendere tutte le misure adeguate per l'istituzione di strutture organizzative e per l'applicazione di misure amministrative efficaci con le quali sia possibile identificare, gestire e monitorare i conflitti. Inoltre, l'amministrazione della Società di Gestione deve pertanto garantire responsabilmente che i sistemi, i controlli e le procedure applicati dalla Società per l'identificazione, il monitoraggio e la soluzione dei conflitti di interesse siano adeguati.

Per il fondo, in riferimento al rispettivo patrimonio, si potranno effettuare operazioni con o tra Persone collegate, a condizione che tali operazioni siano realizzate nel pieno interesse degli investitori.

Conflitti di interesse particolari in relazione alla banca depositaria ovvero alle banche subdepositarie

La banca depositaria fa parte di un gruppo internazionale di società e aziende che nell'ambito delle proprie attività quotidiane opera per un gran numero di clienti e per proprio conto. Ciò può generare conflitti di interesse effettivi o potenziali. I conflitti di interesse si verificano quando la banca depositaria o una società ad essa collegata svolgono attività nell'ambito del contratto con la banca depositaria o di specifiche norme contrattuali o di altra natura. Tali attività comprendono:

- (i) la fornitura di servizi di nominee, gestione, registrazione, trasferimento, ricerca, prestito titoli e gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o altri tipi di servizi di consulenza per il fondo;
- (ii) l'esercizio di operazioni bancarie, di vendita e negoziazione, incluse operazioni su valute, su derivati, operazioni di credito, di intermediazione, di market making o altre operazioni finanziarie con il fondo, sia nel proprio interesse, in veste di committente, che per conto di altri clienti.

In relazione alle suddette attività, la banca depositaria o le società ad essa collegate:

- (i) mirano a conseguire un utile tramite dette attività e sono autorizzate a ricevere e trattare utili o commissioni di qualsiasi tipo. Non sono tenute a comunicare al fondo la natura o l'importo di tali utili o commissioni, inclusi commissioni, costi, provvigioni, quote di ricavi, spread, rialzi, sconti, interessi, rimborsi, riduzioni o altri vantaggi che ricevono in relazione a tali attività;
- (ii) possono comprare, vendere, emettere, negoziare o detenere valori mobiliari o altri prodotti o strumenti finanziari in veste di committenti nel proprio interesse, nell'interesse delle loro società collegate o per altri clienti;

- (iii) possono eseguire operazioni di negoziazione di segno uguale o opposto a quello delle transazioni effettuate, anche sulla base di informazioni in loro possesso ma non disponibili per il fondo;
- (iv) possono fornire servizi uguali o analoghi ad altri clienti, inclusi concorrenti del fondo;
- (v) possono ricevere dal fondo diritti di credito ed esercitarli.

Il fondo può incaricare una società collegata della banca depositaria di eseguire operazioni su valute, in contanti o di swap per conto del fondo. In questi casi la società collegata opera in veste di committente e non di broker, delegato o fiduciario del fondo. La società collegata mira a conseguire utili tramite dette operazioni ed è autorizzata a trattenere tali utili senza fornire comunicazione al fondo. La società collegata conclude tali operazioni in base alle condizioni e alle disposizioni concordate con il fondo.

Se le disponibilità liquide del fondo vengono depositate presso una società collegata che è una banca, ne consegue un potenziale conflitto in relazione agli (eventuali) interessi che la società collegata accredita o addebita a tale conto e alle commissioni o ad altri benefici che potrebbe ricavare per la custodia di tali disponibilità liquide in veste di banca e non di fiduciario.

La Società di Gestione può anche essere cliente o controparte della banca depositaria o delle società a essa collegate.

Gli eventuali conflitti che possono insorgere dal ricorso a banche subdepositarie da parte della banca depositaria possono essere classificati in quattro categorie:

- (1) conflitti determinati dalla selezione della banca subdepositaria e dall'allocazione del patrimonio presso più banche subdepositarie che viene influenzata, oltre che da criteri di valutazione oggettivi, da (a) fattori di costo, come l'applicazione di commissioni più basse, sconti sulle commissioni o incentivi analoghi, e da (b) intense relazioni commerciali reciproche nell'ambito delle quali opera la banca depositaria in virtù del valore commerciale di tali relazioni;
- (2) le banche subdepositarie collegate o non collegate operano per altri clienti e nel proprio interesse e ciò potrebbe determinare conflitti in relazione agli interessi dei clienti;
- (3) le banche subdepositarie collegate o non collegate intrattengono con i clienti esclusivamente rapporti indiretti e considerano la banca depositaria come loro controparte, il che potrebbe indurre la banca depositaria ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti e a svantaggio di taluni clienti, e
- (4) le banche subdepositarie possono vantare diritti di credito basati sul mercato nei confronti del patrimonio dei clienti e possono essere interessati a esercitarli, qualora non ricevano pagamenti per transazioni in titoli.

Nell'adempimento dei propri compiti, la banca depositaria agisce in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'esclusivo interesse del fondo e dei detentori di quote.

La banca depositaria svolge le proprie funzioni di custodia in modo separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, dall'esercizio di altre funzioni che potrebbero entrare in conflitto con esse. Il sistema di controllo interno, le linee gerarchiche distinte, l'attribuzione delle responsabilità e la rendicontazione nei confronti del gestore consentono di verificare, gestire e monitorare in modo appropriato potenziali conflitti di interesse e questioni relative alla funzione di custodia. Inoltre, la banca depositaria impone limitazioni contrattuali relative alle banche subdepositarie a cui ricorre, in modo da tener conto di alcuni dei potenziali conflitti; la banca depositaria esercita la dovuta diligenza e vigila sulle banche subdepositarie per garantire che forniscano un livello di servizio elevato ai clienti. La banca depositaria, inoltre, presenta regolarmente relazioni sulle attività dei suoi clienti e sui portafogli da loro detenuti sottoponendo le relative funzioni di base ad audit di controllo interni ed esterni. Infine, la banca depositaria svolge le proprie funzioni di custodia in modo separato dalla propria attività aziendale e segue un codice di comportamento che impone ai collaboratori di agire in modo etico, onesto e trasparente nei confronti dei clienti.

Su richiesta la banca depositaria mette a disposizione dei detentori di quote le informazioni aggiornate sulla banca depositaria, sulle sue funzioni, sugli eventuali conflitti, sulle funzioni di custodia trasferite dalla banca depositaria, nonché l'elenco dei delegati e subdelegati e degli eventuali conflitti di interesse causati da tale trasferimento.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e protezione dei dati personali

Lotta contro il riciclaggio di denaro
L'ufficio di trasferimento potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistano dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora l'ufficio di trasferimento non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, l'ufficio di trasferimento potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel registro dei detentori di quote della Società. Le informazioni trasmesse all'ufficio di trasferimento saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'ufficio di trasferimento si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto a un procedimento coatto probatorio dell'identità, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché l'ufficio di trasferimento non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di sottoscrizione iniziale o di sottoscrizioni successive di quote potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di collocamento. In tal caso l'ufficio di trasferimento potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- quando una richiesta di sottoscrizione viene gestita da un ufficio di collocamento sottoposto alla sorveglianza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l'ufficio di collocamento;
- quando una richiesta di sottoscrizione viene gestita da un ufficio di collocamento che fa a capo a una società madre sottoposta alla sorveglianza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e finalizzato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, e
- se il diritto applicabile alla società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del "Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali" (GAFI) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di collocamento potranno mettere a disposizione degli investitori che effettuano acquisti loro tramite un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le quote a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle quote. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori

effettuare investimenti direttamente presso la Società di Gestione, senza ricorrere al servizio di nominee (servizio fiduciario).

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di richiesta, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società di Gestione saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società di Gestione e/o da altre società di Deutsche Asset Management, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti a supporto delle attività della Società di Gestione (ad esempio, i soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di Gestione.

Situazione giuridica degli investitori

La Società di Gestione investe il denaro versato nel fondo a proprio nome e per conto congiunto degli investitori ("Detentori di quote"), in titoli, strumenti del mercato monetario e altri valori patrimoniali ammessi, secondo il principio della diversificazione del rischio. Il denaro investito e i valori patrimoniali così costituiti formano il patrimonio del fondo, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

Ogni detentore di quote partecipa al patrimonio del fondo per l'ammontare corrispondente alle quote detenute. I suoi diritti saranno rappresentati da quote intestate al titolare e garantite in forma di certificati globali. Tutte le quote del fondo godono di pari diritti.

Se la Società di Gestione decide di emettere classi di quote, tutte le quote all'interno di una classe di quote hanno gli stessi diritti. I diritti dei detentori di quote di classi diverse nell'ambito di uno stesso fondo possono essere differenti, a condizione che questo sia indicato nella documentazione di vendita delle diverse quote. Le caratteristiche delle diverse classi di quote sono riportate nella relativa sezione specifica del prospetto. Le quote vengono immediatamente emesse dalla Società al ricevimento del valore delle quote a favore della Società.

Quote

Quote al portatore garantite da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di quote al portatore garantite da uno o più certificati globali.

Questi certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle quote al portatore garantite da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno quote al portatore garantite da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali quote al portatore garantite da certificati globali sono trasferibili liberamente ai sensi di e in conformità con le disposizioni contenute nel presente prospetto, le norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di quote che non partecipano a un tale sistema potranno trasferire le quote al portatore garantite da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

La distribuzione dei dividendi relativa alle quote al portatore garantite da certificati globali avviene tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di quote.

Calcolo del valore della quota

Per calcolare il valore di ogni quota si definisce il valore delle voci patrimoniali annoverate dal fondo e si sottraggono le passività del fondo. Il calcolo viene effettuato nel giorno di valutazione; tale valore viene quindi diviso per il numero di quote in circolazione.

I particolari sul calcolo del valore delle quote e sulla valutazione del patrimonio sono stabiliti nel regolamento di gestione.

Nei giorni festivi che sono giorni lavorativi bancari in un paese determinante per il giorno di valutazione, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, la Società di Gestione e la banca depositaria rinunceranno al calcolo del valore delle quote. Se necessario, si pubblicherà un eventuale diverso metodo di calcolo del valore delle quote sui quotidiani idonei di ogni paese di collocamento nonché su Internet al sito funds.deutscheam.com/lu.

Emissione di quote

L'emissione di quote del fondo avviene ciascun giorno di valutazione al valore della quota più una commissione di sottoscrizione che l'acquirente delle quote deve pagare a favore della Società di Gestione. La commissione di sottoscrizione può essere trattenuta in parte o in toto dagli uffici intermediari per l'indennizzo di prestazioni di vendita inerenti al collocamento. Se nel paese in

cui vengono emesse le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di emissione aumenterà corrispondentemente.

Le quote del fondo possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quota con fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quota sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al millesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di quote o il fondo.

Le quote appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le quote corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei titoli durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le quote di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il fondo abbia a soffrirne minusvalenze.

La Società di Gestione è autorizzata a emettere correntemente nuove quote. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote. In tal caso i pagamenti già effettuati verranno immediatamente rimborsati. I detentori di quote verranno tempestivamente informati circa la sospensione e la ripresa dell'emissione di quote.

Le quote possono essere acquistate presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Se la Società di Gestione cesserà l'emissione di nuove quote, le sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in forma di seconda acquisizione.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di emissione:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero delle quote in circolazione alla data di riferimento		10.000,00
Valore delle quote	EUR	100,00
+ Commissione di sottoscrizione (es. 5%)	EUR	5,00
Prezzo di emissione	EUR	105,00

Rifiuto di richieste di sottoscrizione

La Società di Gestione si riserva il diritto, a propria discrezione e senza motivare la sua decisione, di rifiutare completamente o di accettare solo in parte le richieste di sottoscrizione di quote.

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di trattenere un deposito sottoscritto eventualmente in eccesso fino al conguaglio definitivo. Se la richiesta viene rifiutata o accettata solo parzialmente, l'importo sottoscritto o il saldo corrispondente viene rimborsato senza interessi al

richiedente nominato per primo immediatamente dopo la decisione di mancata accettazione e a rischio della(e) persona(e) autorizzata(e).

Rimborso di quote

Il rimborso delle quote del fondo avverrà in ciascun giorno di valutazione al valore della quota meno una commissione di rimborso che dovrà pagare il detentore delle quote. Attualmente non viene calcolata alcuna commissione di rimborso. Se nel paese in cui vengono rimborsate le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di rimborso si ridurrà corrispondentemente.

In caso di consistenti richieste di rimborso la Società di Gestione avrà la facoltà, previa autorizzazione della banca depositaria, di differire il rimborso delle quote al prezzo di rimborso vigente ed effettuarlo solo dopo aver immediatamente liquidato la quantità corrispondente di valori patrimoniali del fondo, pur tutelando gli interessi dei detentori.

Le quote potranno essere restituite presso la Società di Gestione e tramite gli uffici di pagamento. Presso gli stessi uffici si effettueranno anche gli altri eventuali pagamenti ai detentori di quote.

A seguire un esempio di calcolo del prezzo di rimborso:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero delle quote in circolazione alla data di riferimento		10.000,00
Valore delle quote	EUR	100,00
– Commissione di rimborso (es. 2,5%)	EUR	2,50
Prezzo di rimborso	EUR	97,50

La Società di Gestione può, a sua esclusiva discrezione, limitare o vietare la proprietà di quote del fondo a persone non ammesse ("Persone non ammesse"). Le persone non ammesse sono persone fisiche, società di persone o società di capitali che, a esclusiva discrezione della Società di Gestione, non sono autorizzate a sottoscrivere o a detenere quote del fondo o, eventualmente, di un determinato fondo o di una data classe di quote, (i) se a parere della Società di Gestione ciò avesse effetti negativi sul fondo, (ii) se ciò violasse le leggi o le disposizioni vigenti in Lussemburgo o in altri paesi, (iii) se ciò portasse il fondo a subire svantaggi fiscali, giuridici o finanziari che altrimenti non avrebbe subito o (iv) se le summenzionate persone o società non soddisfano i requisiti previsti per l'acquisto di quote.

La Società di Gestione può richiedere ai detentori di quote la trasmissione di informazioni o documenti che ritiene necessari per stabilire se colui che ha acquistato le quote è (i) una persona non ammessa (ii) un cittadino degli Stati Uniti d'America o (iii) una persona che pur detenendo le quote non è in possesso dei requisiti richiesti.

Se in qualsiasi momento la Società di Gestione venisse a conoscenza del fatto che soggetti che rientrano nelle categorie descritte ai punti (i), (ii) e (iii) sono proprietari effettivi di quote (a prescindere che si tratti di detentori singoli o in compartecipazione) e qualora i soggetti interessati adempiano alla richiesta della Società di Gestione di vendere le quote in loro possesso e di trasmettere ad essa un certificato di vendita oltre i 30 giorni solari dall'inoltro della richiesta, la Società di Gestione può procedere, a sua discrezione, al rimborso obbligatorio di tali quote, a condizione che applichi su di esse il prezzo di rimborso. Il rimborso obbligatorio avviene sulla base delle condizioni valide per le quote subito dopo la chiusura della trattativa comunicata nella notifica della Società di Gestione alla persona non ammessa, con gli investitori che da quel momento non sono più proprietari delle suddette quote.

Conversione di quote

I. I detentori di quote potranno, entro certi limiti e contro pagamento di una provvigione di conversione, convertire in qualsiasi momento tutte le proprie quote o parte di esse in quote di un'altra classe. La provvigione viene applicata a favore della Società di collocamento principale, che a sua volta può girarla a propria discrezione. La Società di collocamento principale potrà rinunciare alla provvigione.

II. Non è consentita una conversione tra classi di quote denominate in valute diverse.

III. Non è possibile effettuare la conversione tra quote nominative e quote al portatore rappresentate da un certificato cumulativo.

IV. Alla conversione all'interno di classi di quote denominate in Euro si applicherà quanto segue:

La provvigione di conversione corrisponde alla commissione di sottoscrizione, detratto lo 0,5%, più eventuali imposte e oneri di sottoscrizione, a meno che non si tratti di conversione da una classe di quote senza commissione di sottoscrizione a una classe di quote con commissione di sottoscrizione. In questo caso, la provvigione di conversione può corrispondere all'intera commissione di sottoscrizione. Se l'investitore ha affidato le quote detenute a un istituto finanziario, quest'ultimo potrà calcolare, oltre alla provvigione di conversione, anche ulteriori imposte e spese.

L'eventuale importo residuo di una conversione, se necessario, verrà convertito in euro e pagato ai detentori di quote, a condizione che l'importo superi EUR 10,00 o l'1% dell'importo di conversione. La conversione viene effettuata solo nei giorni di valutazione.

Market timing e short-term trading

La Società di Gestione non ammetterà pratiche collegate al market timing e al short-term trading e si riserva il diritto di rifiutare gli ordini se la Società stessa presume che si esercitino tali pratiche. La Società di Gestione prenderà le eventuali misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo.

Late trading

Con l'espressione "late trading" si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La pratica del late trading non è ammessa perché in contraddizione con le disposizioni del prospetto, che prevedono che un ordine pervenuto dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione dello stesso sia eseguito a un prezzo basato sul successivo valore della quota vigente.

Pubblicazione del prezzo di emissione e di rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso di volta in volta validi, unitamente a tutte le ulteriori informazioni per i detentori di quote, potranno essere richiesti in qualsiasi momento alla sede della Società di Gestione, nonché agli uffici di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento. La Società di Gestione e gli uffici di pagamento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle pubblicazioni dei prezzi.

Costi

Costi e servizi ricevuti

La Società di Gestione percepirà dal fondo un compenso forfettario sul patrimonio netto del fondo sulla base al valore patrimoniale netto calcolato nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è stabilito nella sezione specifica del prospetto. Di norma il compenso forfettario verrà prelevato dal fondo alla fine del mese. Con tale commissione verranno pagati in particolare la Società di Gestione, la gestione del fondo, il collocamento (se applicabile) e la banca depositaria.

Oltre ai compensi forfettari potranno essere addebitate al fondo le seguenti spese:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- spese straordinarie (ad esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta in particolare alla Società di Gestione e deve essere dettagliata nel rendiconto annuale;
- costi sostenuti per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alla comunicazione in caso di fusioni di fondi e di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti di investimento.

In alcuni casi è prevista una commissione di performance, il cui ammontare risulterà analogamente nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare doppi addebiti di costi, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target. In relazione all'acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di tasse sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso del fondo target;
- i rimborsi spese del fondo target;
- altre spese.

La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale le commissioni d'emissione e le commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote del fondo target. Inoltre, nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali viene comunicata la commissione addebitata al fondo da un'altra società come compenso forfettario/commissione di gestione per le quote di fondi target detenute nel fondo.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo venga investito in quote di un fondo target direttamente o indirettamente gestiti dalla sua stessa Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da comune controllo o amministrazione ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, la Società di Gestione o tale altra società non applica al fondo alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questo altro fondo.

La quota del compenso forfettario/commissione di gestione da imputare alle quote dei patrimoni collegati (doppio addebito o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

Di norma, i proventi derivanti dal ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni repo, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono confluire nel patrimonio del fondo. La Società di Gestione ha il diritto di applicare una commissione per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di tali operazioni. La Società di Gestione riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni di prestito sintetico in titoli) e di operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 40% dei proventi derivanti da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società di Gestione (ad esempio i costi di transazione da pagare alla banca depositaria, nonché i costi per l'utilizzo di sistemi informativi speciali per assicurare la "best execution").

Tali costi sono riportati nei rendiconti annuali.

La Società di Gestione può trasmettere parte della sua commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene per l'indennizzo di prestazioni di vendita sulla base di portafogli negoziati, che possono anche essere parti sostanziali. Il rendiconto annuale contiene indicazioni più precise in merito. Alla Società di Gestione non affluiscono rimborsi per le commissioni e i rimborsi spese erogabili dal patrimonio del fondo alla banca depositaria o a terzi.

Oltre ai costi suddetti, in alcuni paesi sull'investitore possono ricadere costi aggiuntivi connessi ai compiti e alle prestazioni degli uffici di collocamento, di pagamento o equivalenti a livello locale. Questi costi non sono a carico del patrimonio del fondo, bensì direttamente dell'investitore.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale della commissione di gestione pagata da tali investitori, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Il referente presso Deutsche Asset Management S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Quota dei costi totali (total expense ratio)

Il total expense ratio si definisce come il rapporto tra le spese del fondo e il patrimonio medio del fondo stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il total expense ratio effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale. Il total expense ratio viene pubblicato nelle informazioni chiave per gli investitori alla voce "Costi correnti".

Se per l'acquisto di quote l'investitore riceve servizi di consulenza o intermediazione da terzi (in particolare società che offrono servizi di investimento in valori mobiliari, come istituti di credito e società di investimento), potrebbe ricevere comunicazioni su spese o indici di costo che non coincidono con le informazioni sulle spese riportate nel presente prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori e che, complessivamente, potrebbero superare il total expense ratio qui indicato.

Ciò può essere ascritto, in particolare, a prescrizioni normative regolanti la determinazione, il calcolo e il resoconto delle spese che i terzi sopra indicati devono sostenere in virtù del recepimento nazionale della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (denominata "MiFID 2"). Differenze nei resoconti delle spese possono essere determinate dal fatto che detti terzi includono anche le spese per i servizi da loro forniti (ad es. un supplemento o eventuali provvigioni correnti per l'attività di intermediazione o di consulenza, corrispettivi per il deposito, ecc.). Inoltre, detti terzi sono soggetti a condizioni parzialmente divergenti per il calcolo delle spese imputabili a livello di fondo per cui, ad esempio, le spese di transazione del fondo vengono comprese nel resoconto delle spese di terzi sebbene, ai sensi delle condizioni attualmente applicabili alla Società di Gestione, non siano parte del total expense ratio.

Differenze nei resoconti delle spese possono risultare, oltre che nelle informazioni sulle spese fornite prima della stipula del contratto, anche nel caso di informazioni sulle spese fornite regolarmente da terzi in relazione all'investimento in fondi esistente nell'ambito di un rapporto commerciale duraturo con il proprio cliente.

Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari

La Società di Gestione impartirà ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori, concludendo con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori rilevanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione. Il presupposto fondamentale per la selezione di un broker è che

la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni possibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume.

La Società di Gestione può concludere accordi con broker, operatori e altri fornitori di servizi di analisi selezionati, nel cui ambito vengono acquisite informazioni di mercato e servizi di analisi (ricerca) da specifici fornitori. Questi servizi saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il fondo. La Società di Gestione, ricorrendo a detti servizi, ottempererà a tutte le normative vigenti in materia di sorveglianza e agli standard di settore. In particolare la Società di Gestione non richiederà alcuna prestazione qualora gli accordi relativi, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'aiuto nel processo decisionale di investimento.

Piano di accumulo regolare o piani di rimborso

In determinati paesi, in cui è autorizzato il collocamento pubblico del fondo, sono disponibili regolari piani di accumulo o di rimborso. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste in qualsiasi momento alla Società di Gestione o ai rispettivi uffici di collocamento con sede nei paesi di collocamento del fondo pertinente.

Politica retributiva

La Società di Gestione è compresa nella struttura retributiva del Gruppo Deutsche Bank. Tutte le occasioni retributive nonché il rispetto delle disposizioni regolamentari vengono sorvegliati dalle commissioni ufficiali del Gruppo Deutsche Bank. Il Gruppo Deutsche Bank adotta un approccio di retribuzione complessiva che comprende componenti fissi e variabili nonché quote dilazionate collegate sia alle prestazioni individuali future sia allo sviluppo sostenibile del Gruppo Deutsche Bank. Per la determinazione della quota di retribuzione dilazionata e degli strumenti collegati a una performance a lungo termine (ad es. azioni o quote di fondi), il Gruppo Deutsche Bank ha definito un sistema retributivo che previene una dipendenza significativa dai componenti variabili della retribuzione.

Il sistema retributivo è definito nella politica retributiva, che tra le altre cose tratta i seguenti punti:

- La politica retributiva è conforme a una gestione dei rischi solida ed efficace, necessaria e favorevole alla non assunzione di rischi eccessivi.
- La politica retributiva è conforme alla strategia commerciale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi del Gruppo Deutsche Bank (compresa la Società di Gestione, il fondo OICVM da essa gestito e gli investitori di tale fondo OICVM) e comprende misure a prevenzione dei conflitti di interesse.
- La valutazione delle prestazioni avviene in un arco pluriennale.

- I componenti fissi e variabili della retribuzione complessiva si trovano in un rapporto reciproco adeguato, per cui la quota del componente fisso della retribuzione complessiva è sufficientemente elevata da offrire una piena flessibilità in relazione al componente retributivo variabile, compresa la possibilità di rinunciare al pagamento di un componente variabile.

Altri particolari sulla politica retributiva della Società di Gestione sono pubblicati in Internet all'indirizzo <https://www.db.com/cr/de/konkret-verguetungsstrukturen.htm> e nel rendiconto retributivo collegato di Deutsche Bank AG. Ciò comprende una descrizione delle metodologie di calcolo per commissioni e donazioni a determinati gruppi di dipendenti, nonché l'indicazione per l'attribuzione di persone competenti compresi gli appartenenti alla commissione di retribuzione. Su richiesta, le informazioni vengono messe a disposizione gratuitamente dalla Società di Gestione in formato cartaceo.

Liquidazione del fondo / modifica del regolamento di gestione

La Società di Gestione può liquidare il fondo in qualsiasi momento o modificare il regolamento di gestione. I dettagli in merito sono contenuti nel regolamento di gestione.

Imposte

Ai sensi degli articoli 174-176 della Legge del 2010, nel Granducato del Lussemburgo, il patrimonio del fondo è soggetto a un'imposta ("taxe d'abonnement") dello 0,05% annuo o dello 0,01% annuo che matura a cadenza trimestrale sul patrimonio netto del fondo.

L'aliquota è pari allo 0,01% annuo in relazione a:

- fondi il cui unico scopo è l'investimento negli strumenti del mercato monetario e nei depositi vincolati presso gli istituti di credito;
- fondi il cui unico scopo è l'investimento nei depositi vincolati presso gli istituti di credito;
- singoli comparti/fondi, nonché classi di quote, a condizione che l'investimento in tali comparti/fondi o classi di quote sia riservato a uno o più investitori istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 175 della Legge del 2010 il patrimonio di un fondo (comparto) o di una classe di quote, in base a determinate condizioni può essere completamente esentato dalla taxe d'abonnement.

L'aliquota fiscale applicabile al fondo è indicata nella sezione specifica del prospetto.

I proventi del fondo possono essere assoggettati a ritenuta alla fonte in alcuni paesi in cui viene investito il suo patrimonio. In tali casi né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

Il trattamento fiscale dei proventi del fondo per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al loro caso specifico. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

Limitazioni alle vendite

Le quote emesse dal fondo potranno essere offerte per l'acquisto o essere vendute solo in paesi nei quali tale offerta o tale vendita è consentita. Qualora la Società di Gestione o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle autorità di vigilanza locali né la Società di Gestione sia in possesso di tale autorizzazione, questo prospetto non costituirà un'offerta pubblica di acquisto di quote d'investimento oppure il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le quote del patrimonio del fondo ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o a "persone statunitensi" (espressione con la quale si indicano i cittadini degli Stati Uniti d'America, le persone ivi residenti, le società di persone o di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di un suo Stato federato, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le quote non verranno offerte né vendute negli Stati Uniti d'America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta delle quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori che vanno considerati "Restricted Person" (persone soggette a limitazioni) ai sensi del regolamento USA n. 2790 del "National Association of Securities Dealers" (NASD 2790) devono notificare immediatamente i loro investimenti nel patrimonio del fondo della Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società di Gestione (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento appositamente delegati). La Società di Gestione non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede della Società di Gestione.

Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA"

Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (comunemente noto come "FATCA") sono parte integrante del Hiring Incentives to Restore Employment Act ("Hire Act"), entrato in vigore negli USA a marzo 2010. Tali disposizioni del diritto statunitense costituiscono una misura per la lotta all'evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi. In base ad esse, gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti ("istituti finanziari esteri" o "FFI") sono tenuti a fornire annualmente all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("IRS"), informazioni relative a "conti finanziari" gestiti direttamente o indirettamente da "persone statunitensi specificate".

In generale, agli FFI che non adempiono a tale obbligo di segnalazione viene applicata una ritenuta alla fonte pari al 30% su determinati proventi provenienti da fonti statunitensi. Tale normativa verrà introdotta gradualmente nell'arco di tempo dal 1 luglio 2014 al 2017. Fondamentalmente i fondi non statunitensi, come ad esempio il presente fondo, hanno stato di FFI e sono tenuti a stipulare con l'IRS un accordo FFI, a condizione che non siano classificati come "conformi a FATCA" oppure, in presenza di un accordo intergovernativo basato sul Modello 1 ("IGA"), non soddisfino i requisiti IGA del loro paese di origine come "Reporting Financial Institution" o "Non-Reporting Financial Institution". Gli IGA sono accordi stipulati tra gli USA e gli altri Stati per l'applicazione dei requisiti FATCA. Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha siglato con gli USA un accordo basato sul Modello 1 e il relativo protocollo d'intesa. Il fondo deve pertanto adempiere in tempo utile alle disposizioni di tale IGA lussemburghese. La Società di Gestione controllerà costantemente l'entità dei requisiti ad essa posti da FATCA e, in particolare, dall'IGA lussemburghese. In questo contesto può essere inoltre necessario che la Società di Gestione richieda a tutti gli investitori di presentare i documenti necessari a dimostrare la propria residenza fiscale al fine di controllare su questa base se essi siano considerabili come persone statunitensi specificate.

Gli investitori e gli intermediari che agiscono per loro conto devono considerare che, in base ai criteri in vigore per il fondo, non possono essere offerte né vendute quote per conto di persone statunitensi e non sono consentiti i successivi trasferimenti di quote a persone statunitensi. Qualora le quote venissero trattenute da persone statunitensi in qualità di beneficiari, la Società di Gestione può decidere a propria discrezione di richiedere un rimborso obbligatorio delle rispettive quote. Gli investitori devono inoltre considerare che la definizione di persone statunitensi specificate così come intesa dalle disposizioni FATCA comprende un gruppo maggiore di investitori rispetto all'attuale definizione di persone statunitensi. Non appena saranno disponi-

bili maggiori dettagli sull'applicazione dell'IGA tra Lussemburgo e Stati Uniti, la Società di Gestione potrà decidere che è nell'interesse del fondo stabilire dei criteri più rigidi per la definizione del tipo di investitori ai quali in futuro sarà vietato investire nel fondo e presentare proposte su come gestire le quote attualmente in possesso degli investitori alla luce di questi fatti.

Standard comune di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS)

Al fine di consentire uno scambio di informazioni automatico, completo e multilaterale a livello globale, l'OCSE è stata incaricata dagli Stati del G8/G20 di elaborare uno standard di comunicazione globale. Tale standard di comunicazione è stato recepito nella direttiva modificata in materia di collaborazione con le autorità amministrative ("DAC 2") del 9 dicembre 2014. I paesi membri dell'UE dovevano implementare tale direttiva a livello nazionale entro il 31 dicembre 2015, come avvenuto in Lussemburgo attraverso la Legge del 18 dicembre 2015 ("Legge CRS", pubblicata nel Mémorial A – n. 244 il 24 dicembre 2015).

Ai sensi dello standard di comunicazione comune, determinati istituti finanziari di diritto lussemburghese sono obbligati a procedere a un'identificazione dei loro titolari di conto e determinare il domicilio fiscale dei titolari stessi (a tale riguardo, anche i fondi d'investimento si considerano sostanzialmente istituti finanziari di diritto lussemburghese). A tal fine, un istituto finanziario di diritto lussemburghese, da considerarsi come "Reporting Financial Institution", deve ottenere un'autodichiarazione al fine di determinare lo stato ai sensi della Legge CRS e/o il domicilio fiscale dei propri titolari al momento dell'apertura del conto.

I "Reporting Financial Institutions" lussemburghesi devono trasmettere all'amministrazione fiscale lussemburghese (Administration des contributions directes) le informazioni sui titolari di conti finanziari per la prima volta per l'anno 2016. Tale trasmissione deve avvenire entro il 30 giugno 2017 e comprende in alcuni casi (particolari) anche le persone prevalenti che hanno domicilio fiscale in uno Stato con obbligo di comunicazione (stabilito da un Decreto del Granducato). A partire da settembre 2017, l'amministrazione fiscale lussemburghese scambia tali informazioni automaticamente con le autorità fiscali competenti straniere.

Protezione dei dati personali

Ai sensi della Legge CRS e delle disposizioni lussemburghesi in materia di protezione dei dati, ogni persona fisica interessata (ovvero potenzialmente tenuta alla comunicazione) deve informare circa l'elaborazione dei dati prima dell'elaborazione dei propri dati personali da parte del "Reporting Financial Institution" lussemburghese.

Se il fondo deve essere classificato come “Reporting Financial Institution”, esso provvede a notificare a riguardo le persone fisiche con obbligo di comunicazione ai sensi di quanto sopra illustrato, in conformità alle disposizioni lussemburghesi in materia di protezione dei dati.

Il “Reporting Financial Institution” è responsabile dell’elaborazione dei dati personali ed è l’ufficio competente ai fini della Legge CRS per la loro elaborazione.

- I dati personali sono destinati all’elaborazione ai sensi della Legge CRS.
- I dati possono essere inviati all’amministrazione fiscale lussemburghese (Administration des contributions directes), che eventualmente li inoltra alle autorità competenti di uno o più Stati aventi dovere di comunicazione.

- Qualora venga inviata una richiesta di informazioni ai fini della Legge CRS alla persona fisica interessata, essa è obbligata a rispondere. La mancata risposta entro il termine prescritto può comportare una segnalazione (errata o doppia) del conto all’amministrazione fiscale lussemburghese.

Ogni persona fisica interessata ha il diritto di esaminare i dati trasmessi all’autorità fiscale lussemburghese ai fini della Legge CRS e inviare una rettifica se necessario.

Versioni in lingua

La versione ufficiale del presente prospetto è quella in lingua tedesca. Per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Profili dell’investitore

La definizione dei seguenti profili dell’investitore fa riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. Ulteriori rischi possono sorgere in caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa del loro non funzionamento.

Profilo dell’investitore “orientato alla sicurezza”

Il fondo è concepito per l’investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell’investitore “orientato al rendimento”

Il fondo è concepito per l’investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite proventi da interessi ed eventuali capital gain. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati correlati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di solvibilità, pertanto sono improbabili perdite di valore nel medio e lungo periodo.

Profilo dell’investitore “orientato alla crescita”

Il fondo è concepito per l’investitore orientato alla crescita, le cui aspettative di guadagno siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che desideri conseguire la crescita del capitale prevalentemente grazie a opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore.

Profilo dell’investitore “orientato al rischio”

Il fondo è concepito per l’investitore orientato al rischio, che ricerca forme di investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili e talvolta forti oscillazioni di valore degli investimenti speculativi. Gli alti rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi e gli alti rischi di solvibilità rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

La Società di Gestione trasmette a terzi informazioni supplementari relative al profilo dell’investitore tipo. Qualora detti terzi fungano da intermediari o consulenti dell’investitore per l’acquisto di quote gli forniranno, eventualmente, le informazioni supplementari.

Performance

La performance registrata finora non può essere presa a riferimento per dichiarazioni sui futuri risultati del fondo. L’investitore deve essere consapevole del fatto che il valore dell’investimento e del relativo rendimento può evolvere sia in senso positivo che negativo,

pertanto potrà ricevere un importo inferiore a quello investito.

La performance sarà calcolata secondo il metodo dell’Associazione federale delle Società d’investimento tedesche (BVI), ovvero senza tener conto della commissione di

sottoscrizione. I dati sulla performance attuale sono riportati sul sito Internet della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu, nelle informazioni chiave per gli investitori e nelle schede informative, nonché nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale.

B. Prospetto – Sezione specifica

DWS Concept DJE Alpha Renten Global

Profilo dell'investitore	Orientato alla crescita
Valuta del fondo	EUR
Gestore del fondo	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Subgestore del fondo	DJE Kapital AG
Benchmark di performance	–
Portafoglio di riferimento (benchmark di rischio)	70% JPM GBI Global Bond Index in EUR, 30% MSCI World Index in EUR
Effetto leva	Al massimo il doppio del valore del patrimonio del fondo
Giorno di valutazione	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo e Francoforte sul Meno. Per giorno lavorativo bancario si intende un giorno in cui in Lussemburgo o a Francoforte sul Meno le banche commerciali sono aperte e vengono eseguiti pagamenti.
Accettazione ordini	Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla base di un valore della quota che non è noto. Gli ordini pervenuti entro le ore 13.30 (ora lussemburghese) di un giorno di valutazione alla Società di Gestione o all'ufficio di pagamento vengono elaborati sulla base del valore della quota in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti dopo le ore 13.30 (ora lussemburghese) verranno elaborati sulla base del valore della quota del giorno di valutazione successivo.
Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote. L'accredito del controvalore avrà luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote.
Data di scadenza	A tempo indeterminato
Frazioni di quote	Fino a tre cifre decimali
Data di pubblicazione del deposito del regolamento di gestione nel registro commerciale e delle imprese (RESA)	1.3.2018
Entrata in vigore del regolamento di gestione	1.1.2018

Classe di quote	Valuta della classe di quote	Data di emissione	Prezzo di emissione iniziale	Importo d'investimento minimo e importo minimo d'investimento successivo*	Destinazione dei proventi
LC	EUR	30.4.1998	EUR 52,15 (incl. commissione di sottoscrizione)	nessuna	Reinvestimento
FC	EUR	3.12.2012	EUR 100,00 (incl. commissione di sottoscrizione)	EUR 2.000.000	Reinvestimento
TFC	EUR	2.1.2018	EUR 100,00 (incl. commissione di sottoscrizione)	nessuna	Reinvestimento

Classe di quote	Commissione di sottoscrizione (a carico dei detentori di quote)	Commissione di vendita differita (a carico del fondo)	Compenso forfettario** (a carico dei detentori di quote)	Taxe d'abonnement (a carico del fondo)
LC	Fino al 2%	Fino al 2,5%, attualmente 0%	fino al 1,35%	0,05% annuo
FC	0%	0%	fino al 0,70%	0,05% annuo
TFC	0%	0%	fino al 0,70%	0,05% annuo

* La Società di Gestione si riserva il diritto di deroga dall'importo d'investimento minimo per singoli casi.

** Inoltre, potranno essere addebitate al fondo le spese indicate nella sezione generale del prospetto.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate dalla gestione, il fondo d'investimento presenta una **volatilità elevata**, ossia i prezzi delle quote possono essere soggetti a **oscillazioni considerevoli** sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

Obiettivo di investimento

Il fondo deve investire almeno il 51% del patrimonio del fondo in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant.

Inoltre, fino al 20% del patrimonio netto del fondo deve essere investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri. Fino al 10% del patrimonio netto del fondo dovrà essere investito in warrant su titoli.

Il fondo non può investire in contingent convertible.

Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso.

Fino al 10% del comparto può essere investito in certificati legati alle commodity, agli indici di commodity, ai metalli preziosi e agli indici di metalli preziosi, nonché in prodotti finanziari e fondi strutturati. Secondo quanto stabilito

dall'articolo 4, paragrafo A, lettera j) del Regolamento di gestione, l'investimento nei certificati qui riportati è consentito solo nel caso si tratti di certificati 1:1.

Gli investimenti nei fondi indicati che non corrispondono ai requisiti della Parte I della Legge del 2010 devono essere inclusi nel limite d'investimento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Legge del 2010 e possono essere realizzati soltanto qualora sia esclusa la consegna materiale di commodity e metalli preziosi.

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un adeguato incremento di valore in euro.

Il fondo può inoltre possedere consistenza liquida.

Gli investimenti in warrant, opzioni e contratti financial futures sono collegati, per via della loro maggiore volatilità rispetto ai titoli loro sottostanti ai quali si riferiscono gli strumenti indicati, a determinati rischi finanziari.

I rispettivi rischi collegati agli oggetti di investimento sono illustrati nella sezione generale del prospetto.

Gestione dei rischi

La metodologia utilizzata per la limitazione del rischio di mercato per il fondo è l'approccio del Value-at-Risk (VaR) relativo.

A integrazione delle norme contenute nel prospetto, il potenziale di rischio di mercato del fondo viene misurato su un portafoglio di riferimento senza derivati ("benchmark di rischio").

Con ogni probabilità l'effetto leva non supererà il doppio del valore del patrimonio del fondo. L'effetto leva viene calcolato sulla base della somma dei valori nominali (somma degli importi nominali di tutti i derivati del portafoglio diviso per il valore netto attuale del portafoglio). L'effetto leva previsto non deve tuttavia essere considerato un ulteriore limite di rischio per il fondo.

Borse e mercati

La Società di Gestione potrà autorizzare la quotazione delle quote del patrimonio del fondo su una borsa oppure la loro negoziazione su mercati organizzati; attualmente la Società di Gestione non si avvale di questa possibilità.

La Società di Gestione è a conoscenza del fatto che – senza il suo consenso – al momento della stesura del presente prospetto d'offerta le quote dei patrimoni dei fondi di seguito citati vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati:

- Borsa di Amburgo (Börse Hamburg)
- Borsa di Francoforte (Börse Frankfurt)
- Borsa di Düsseldorf (Börse Düsseldorf)
- Borsa di Monaco (Börse München)
- Borsa di Stoccarda (Börse Stuttgart)
- Borsa di Berlino (Börse Berlin)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle quote del patrimonio del fondo anche su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione. La Società di Gestione non è a conoscenza di quanto appena ipotizzato.

Il prezzo di mercato sottostante alla negoziazione in borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore delle voci patrimoniali presenti nel fondo, ma

anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore della quota calcolato.

Investimento in quote di fondi target

In aggiunta alle informazioni contenute nella sezione generale del prospetto, per questo fondo vale quanto riportato di seguito.

Nell'investimento nel fondo target collegato, dal compenso forfettario per la parte riguardante le quote dei fondi target collegati verranno dedotti, eventualmente fino al totale azzeramento, il compenso forfettario/la commissione di gestione calcolati per i fondi target acquistati (metodo della differenza).

C. Regolamento di gestione

Il seguente regolamento di gestione definisce i diritti e i doveri contrattuali della Società di Gestione, della banca depositaria e dei detentori di quote con riferimento al fondo.

Articolo 1 Il fondo

1. DWS Concept DJE Alpha Renten Global (il "fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente non indipendente (fonds commun de placement), costituito da titoli e altri valori patrimoniali ("patrimonio del fondo"), che viene gestito per conto congiunto dei detentori di quote secondo il principio della diversificazione del rischio. I detentori di quote partecipano al patrimonio del fondo in misura corrispondente alle quote detenute. I valori patrimoniali costituenti il patrimonio del fondo vengono sostanzialmente custoditi dalla banca depositaria.

2. I diritti e i doveri contrattuali reciproci dei detentori di quote e della Società di Gestione nonché della banca depositaria sono stabiliti nel presente regolamento di gestione, la cui versione valida nonché le relative modifiche sono state depositate presso il registro commerciale e delle imprese del Lussemburgo e la cui registrazione di deposito è pubblicata sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del registro commerciale e delle imprese. Acquistando una quota, il detentore di quote accetta il regolamento di gestione e tutte le modifiche approvate dello stesso.

Articolo 2 Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è Deutsche Asset Management S.A., società per azioni di diritto lussemburghese, avente sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 ed è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, che può affidare l'amministrazione quotidiana a uno o più dei suoi membri e/o a impiegati della Società di Gestione.

2. La Società di Gestione gestisce il fondo in nome proprio, ma esclusivamente nell'interesse e per conto comune dei detentori di quote. I suoi poteri di amministrazione si estendono in particolare all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, alla conversione e all'accettazione di titoli e altri valori patrimoniali, nonché all'esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi con il patrimonio del fondo.

3. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un gestore del fondo.

4. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, ricorrere ai servizi di consulenti d'investimento e avvalersi della consulenza di un comitato consultivo d'investimento.

Articolo 3 La banca depositaria

1. La banca depositaria è la State Street Bank Luxembourg S.C.A., società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo. È stata nominata dalla Società di Gestione.

2. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dalla Legge del 2010, dal presente regolamento di gestione e dal contratto con la banca depositaria.

3. La banca depositaria e la Società di Gestione avranno facoltà di revocare l'affidamento dell'incarico di banca depositaria in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di tre mesi. Tale revoca sarà valida solo se la Società di Gestione, sentite le Autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di banca depositaria; fino ad allora la banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di quote.

Articolo 4 Direttive generali sulla politica d'investimento

Gli obiettivi e la politica d'investimento vengono descritti nella sezione specifica del prospetto. I seguenti principi e limiti generali d'investimento si applicano al fondo, a condizione che nella sezione specifica del prospetto non siano presenti variazioni o aggiunte relative al fondo.

A. Investimenti

a) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione e negoziati su un mercato regolamentato.

b) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.

c) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.

d) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario di nuove emissioni, a condizione che:

- le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente, e
- l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.

e) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in quote di organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari ai sensi della direttiva OICVM e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo capoverso dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva OICVM con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, a condizione che:

- detti altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base ad una legislazione che preveda che siano soggetti ad un controllo prudenziale considerato dalla CSSF equivalente a quello stabilito dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità appaia sufficientemente garantita;
- il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario soddisfino i requisiti della direttiva OICVM;
- le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento;
- l'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o gli altri organismi d'investimento collettivo le cui quote devono essere acquistate non siano autorizzati, conformemente al regolamento o allo statuto, ad investire più del 10% delle proprie attività in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o in altri organismi d'investimento collettivo.

f) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in depositi a vista o depositi fiduciari rimborsabili presso istituti di credito con una durata massima di dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno Stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

g) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati non quotati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che:

- i valori sottostanti siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute previsti dalla politica d'investimento;
 - la controparte delle operazioni su derivati OTC sia un istituto soggetto a controllo prudenziale appartenente alle categorie approvate dalla CSSF; e
 - i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un'operazione di segno opposto al valore corrente.
- h) Il fondo potrà investire in strumenti del mercato monetario che non siano negoziati su un mercato regolamentato e che vengano normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui partecipa almeno uno Stato membro dell'Unione europea, oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati su uno dei mercati regolamentati citati alle lettere a), b) e c), oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a criteri di sorveglianza considerati equivalenti a quelli previsti dalla legislazione comunitaria o da un istituto soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno severe quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme, oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la tutela degli investitori, equivalenti alle norme ivi riportate al primo, secondo o terzo capoverso, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno EUR 10 milioni, che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a immettere sul mercato
- passività sotto forma di titoli, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.
- i) In deroga al principio della diversificazione del rischio, il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti territoriali, da uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G20 o Singapore o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che il fondo investa in titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del fondo.**
- j) Il fondo non potrà investire in metalli preziosi o relativi certificati; se la politica d'investimento del fondo fa riferimento specifico a questa disposizione, tale limitazione non si applica ai certificati 1:1 il cui valore sottostante sia una singola commodity o una singola materia prima e che soddisfino i requisiti previsti sui titoli ai sensi dell'articolo 2 della direttiva UE 2007/16/CE e dell'articolo 1, paragrafo 34, della Legge del 2010.
- B. Limiti d'investimento**
- a) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.
- b) Il fondo non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.
- c) Qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo A., lettera f), il rischio di perdita della controparte delle operazioni con derivati OTC e delle operazioni con derivati OTC che vengono effettuate in considerazione di una gestione efficiente del portafoglio, non può superare il 10% del patrimonio netto del fondo. Negli altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del fondo.
- d) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto non dovrà superare il 40% del valore del patrimonio netto del fondo.
- Questo limite non troverà applicazione per i depositi e le operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.
- Malgrado i singoli limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b) e c), il fondo potrà investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in un medesimo organismo, combinando:
- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo; e/o
 - depositi presso lo stesso organismo; e/o
 - derivati OTC acquistati dallo stesso organismo.
- e) Il limite del 10% di cui al paragrafo B., lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui al paragrafo B., lettera d) decade qualora i titoli o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da
- uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici oppure
 - da uno Stato non membro dell'Unione europea, oppure
 - da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione europea.
- f) Il limite del 10% di cui al paragrafo B., lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B., lettera d) decade a condizione che i titoli obbligazionari
- siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno Stato membro dell'Unione europea e soggetto a specifico controllo prudenziale pubblico ai sensi della legge sulla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari, e
 - che, ai sensi di legge, i proventi dell'emissione di detti titoli vengano investiti in valori patrimoniali il cui rendimento copra le passività generate dagli stessi nel periodo complessivo della loro durata, e
 - che in caso d'insolvenza dell'emittente, i predetti valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso in scadenza del capitale e degli interessi.
- Qualora il fondo investa più del 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di questo tipo emessi da un medesimo emittente, il valore complessivo degli investimenti non dovrà superare l'80% del valore del patrimonio netto del fondo.
- g) I limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso organismo o in suoi derivati non dovranno fondamentalmente mai superare il 35% del patrimonio netto del fondo.
- Il fondo potrà investire fino al 20% in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Ai fini del calcolo dei limiti d'investimento indicati nel presente articolo, le società appartenenti a uno stesso gruppo, in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionalmente riconosciute in materia di scritture contabili, sono da considerarsi come un unico emittente.

h) Il fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo A.

i) In linea di principio, il fondo può investire al massimo il 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o organismi d'investimento collettivo di cui al paragrafo A., lettera e), salvo diverse disposizioni previste nella sezione specifica del prospetto.

Tuttavia, in deroga nonché in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni di cui al capitolo 9 della Legge del 2010, il fondo, in qualità di fondo feeder, può investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM (o relativo fondo) che è riconosciuto ai sensi della direttiva OICVM e che non è né un fondo feeder, né possiede quote di un altro fondo feeder. Se il fondo funge da fondo feeder, tale informazione viene riportata nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori.

Nel caso di investimenti in quote di un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non si terrà conto dell'investimento detenuto da tale organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento in riferimento ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A., lettere a), b) o c) non avvenga entro un anno dall'emissione, le nuove emissioni verranno considerate come titoli e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento sopra indicato.

k) La Società di Gestione non può, per alcun fondo d'investimento da essa gestito e che rientri nel campo di applicazione della Parte I della Legge del 2010 o della direttiva OICVM, acquistare azioni connesse a un diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza determinante sull'amministrazione dell'emittente.

Il fondo può acquistare fino al

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;

- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di quote di un medesimo fondo o comparto di un fondo multicomparto;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto capoverso non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché l'importo netto delle quote emesse.

l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:

- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- azioni detenute dal fondo in titoli sul capitale di una società con sede in uno Stato non membro dell'Unione europea, la quale investe gran parte del proprio capitale in titoli di emittenti dello stesso stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto stato per investimenti in titoli di emittenti dello stato stesso. Questa eccezione potrà essere applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della società di detto Stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k). La mancata osservanza di tali limiti comporterà l'applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 49 della Legge del 2010;
- azioni detenute da una o più società d'investimento, sul capitale di società affiliate, la cui attività nel relativo Stato di appartenenza consista esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o collocamento per conto di detta/dette Società d'investimento nell'ambito del rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote.

m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere k) e l), qualora l'obiettivo della politica d'investimento sia la replicazione di un determinato indice o di un indice che utilizza una leva, il massimale per gli investimenti in azioni e/o titoli di credito di un medesimo emittente di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f) è del 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

n) Il rischio generale connesso con i derivati non dovrà superare il valore netto totale del fondo. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato dei valori sottostanti, il rischio di perdita della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento il fondo può investire in derivati rispettando i limiti di cui al paragrafo B., lettera g), a condizione che il rischio complessivo dei valori sottostanti non ecceda i limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora il fondo investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti di investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un titolo o strumento del mercato monetario, questo sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

o) Il fondo potrà investire fino al 49% in liquidità. Sono previsti casi eccezionali in cui sarà permesso detenere temporaneamente anche più del 49% del proprio patrimonio in liquidità, purché questi siano giustificati dall'interesse dei detentori di quote.

C. Eccezione ai limiti d'investimento

a) Il fondo non sarà tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione connessi a titoli o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio.

b) Il fondo potrà operare in deroga ai limiti d'investimento definiti nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla sua data di autorizzazione.

D. Prestiti

Non si potranno assumere prestiti per conto del fondo né tramite la Società di Gestione né tramite la banca depositaria. Il fondo potrà tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti "back-to-back".

In deroga al precedente paragrafo, il fondo potrà assumere prestiti pari a un massimo del 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a breve termine.

Né la Società di Gestione, né la banca depositaria saranno autorizzate a concedere prestiti per conto del fondo o a costituirsi fidejussori per terzi.

Questa disposizione non si applica all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

E. Vendite allo scoperto

Le Società di Gestione e le banche depositarie, che agiscono per conto di fondi d'investimento, non sono autorizzate a effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A., lettere e), g) e h).

F. Oneri

Il patrimonio del fondo potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto o in altro modo gravato di pesi solo se richiesto da una borsa valori o un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

Articolo 5 Classi di quote

A sua discrezione, la Società di Gestione può offrire agli investitori una o più classi di quote.

1. In conformità agli obiettivi d'investimento del fondo, tutte le classi di quote di tale fondo verranno investite insieme. Tuttavia possono differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative al quantitativo minimo d'investimento previsto per la sottoscrizione iniziale e per le sottoscrizioni successive, la valuta, la politica di distribuzione, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari stabilite.

2. La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto l'acquisto di una o di determinate classi di quote che rispondano alle disposizioni di legge, alle usanze o alle pratiche commerciali in vigore in quegli ordinamenti giuridici. La Società di Gestione si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri che dovranno essere applicati per determinate categorie di investitori e/o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di quote.

3. Le classi di quote esistenti vengono riportate singolarmente nella sezione specifica del prospetto, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale. Gli elementi caratteristici che contraddistinguono le classi di quote (ad. es. tipo di investitore, destinazione dei proventi, commissione di sottoscrizione, valuta della quota, compenso forfettario, importo d'investimento minimo o la combinazione di tali caratteristiche) vengono illustrati dettagliatamente nella sezione generale del prospetto, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale.

Articolo 6 Calcolo del valore delle quote

1. Il valore di una quota è denominato in euro ("valuta del fondo"), a condizione che, per eventuali classi di quote, nel prospetto non sia indicata una valuta differente rispetto alla valuta del fondo ("valuta della classe di quote"). Salvo diverse disposizioni contenute nel prospetto, tale valore viene calcolato per il fondo ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione").

Il calcolo avverrà dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote del fondo in circolazione il giorno di valutazione. Se le classi di quote vengono offerte nel fondo, il valore patrimoniale netto per quota verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di quote del fondo. Il patrimonio netto del fondo verrà calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) I titoli o gli strumenti del mercato monetario, quotati in una borsa valori, vengono valutati all'ultima quotazione disponibile.
- b) I titoli o gli strumenti del mercato monetario non quotati in una borsa valori, ma negoziati in un altro mercato organizzato si basano su un prezzo che non sia né inferiore al corso denaro, né superiore al corso lettera al momento della valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere un prezzo di mercato.
- c) Qualora i corsi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per titoli o strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati alle lettere a) e b) non possa essere stabilita alcuna quotazione, il valore di tali titoli o strumenti del mercato monetario verrà stimato, come per tutti gli altri valori patrimoniali, al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dalle società di revisione.
- d) Il valore della liquidità è pari al relativo valore nominale maggiorato degli interessi.

e) I depositi a termine possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra la Società di Gestione e la banca depositaria, è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di scioglimento in qualsiasi momento dei depositi e se il tasso di rendimento corrisponde al valore di realizzo.

f) Le attività non denominate nella valuta di riferimento del fondo vengono convertite nella valuta di riferimento all'ultimo cambio medio.

g) La determinazione del prezzo dei derivati utilizzati dal fondo verrà regolarmente effettuata dalla società di revisione e sarà soggetta a sistematica verifica. I criteri definiti per la determinazione del prezzo dei derivati saranno validi per il periodo di durata dei singoli derivati.

h) I credit default swap saranno valutati prendendo a riferimento convenzioni di mercato standardizzate, secondo il valore attuale dei loro flussi di capitale futuri considerato il relativo rischio d'insolvenza. Per gli swap su tassi d'interesse verrà fornita una valutazione in base al loro valore di mercato, stabilito prendendo a riferimento la relativa curva dei tassi. Gli altri swap verranno valutati secondo il valore di mercato adeguato stabilito in buona fede secondo le procedure disposte dalla Società di Gestione e riconosciute dalla società di revisione del rispettivo fondo.

i) Le quote di fondi target contenute nel fondo verranno valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito e disponibile.

2. Per il fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possano essere soddisfatte con le liquidità e le assunzioni di credito ammesse per il fondo, la Società di Gestione potrà determinare il valore della quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita di titoli necessarie per il fondo; lo stesso dicasi in caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Articolo 7 Sospensione del calcolo del valore della quota

La Società di Gestione avrà facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse dei detentori di quote, in particolare:

- per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e/o degli strumenti del mercato monetario del fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività)

- oppure quando gli scambi in tale borsa valori o mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni o sospesi;
- in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre di investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota.

Gli investitori che avranno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente circa la sospensione del calcolo del valore della quota e circa il ripristino dello stesso. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente.

La sospensione del calcolo del valore della quota viene **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 8 Emissione e rimborso di quote del fondo

1. Tutte le quote del fondo godono di pari diritti. Se la Società di Gestione decide di emettere classi di quote, tutte le quote all'interno di una classe di quote hanno gli stessi diritti. Le quote del fondo sono rappresentate da certificati globali. Non si avrà diritto all'emissione di certificati fisici.

2. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono presso la Società di Gestione e presso ogni ufficio di pagamento.

3. Le quote vengono emesse al prezzo di emissione ogni giorno di valutazione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota più una commissione di sottoscrizione massima del 2%, a favore della Società di Gestione. La Società di Gestione può inoltrare la commissione di sottoscrizione a qualsiasi ufficio d'intermediazione per l'indennizzo di prestazioni di vendita. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento. Possono essere emesse frazioni di quota. Qualora vengano emesse frazioni di quota, il prospetto riporta indicazioni sulla quantità di numeri decimali con cui avviene l'emissione di frazioni. Le frazioni di quota conferiscono diritto di partecipazione a eventuali dividendi sulla base di un pro-rata.

4. I detentori di quote hanno il diritto di esigere in ogni momento il rimborso delle proprie quote. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota al netto di una commissione di rimborso massima del 2,5%, a favore della Società di Gestione. Il prezzo di rimborso può diminuire anche a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.

5. La Società di Gestione potrà riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, nella misura in cui ciò risulti necessario nell'interesse di tutti i detentori di quote o a tutela della Società di Gestione o del fondo.

Articolo 9 Limiti all'emissione di quote

1. A propria discrezione la Società di Gestione potrà, in ogni momento, rigettare una richiesta di sottoscrizione o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di quote oppure riacquistare le quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico, a tutela del fondo o dei detentori stessi. In tal caso la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.

2. La sospensione dell'emissione di quote viene **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 10 Limiti al rimborso di quote

1. La Società di Gestione avrà diritto di sospendere il rimborso di quote, qualora siano circostanze eccezionali a richiederlo e la sospensione sia giustificata nell'interesse dei detentori di quote.

2. La Società di Gestione, previo consenso della banca depositaria, è autorizzata a evadere consistenti richieste di rimborso dopo aver tempestivamente venduto valori patrimoniali del fondo in misura adeguata.

3. La Società di Gestione o l'ufficio di pagamento è tenuto ad effettuare il pagamento a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme valutarie o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento non ha potere di intervento, che vietino il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

4. La sospensione del rimborso di quote viene **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 11 Esercizio fiscale e certificazione di bilancio

L'anno fiscale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio del fondo viene certificato da una società di revisione nominata dalla Società di Gestione.

Articolo 12 Spese e servizi ricevuti

Il fondo pagherà un compenso forfettario per ciascuna classe di quote pari ad un massimo dell'1,35% annuo del proprio patrimonio netto sulla base del valore patrimoniale netto calcolato nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è riportato nella sezione specifica del prospetto. Di norma il compenso forfettario verrà prelevato dal fondo alla fine del mese. Con tale commissione verranno pagati in particolare la Società di Gestione, la gestione del fondo, il collocamento (se applicabile) e la banca depositaria.

Oltre ai compensi forfettari potranno essere addebitate al fondo le seguenti spese:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- spese straordinarie (ad esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta in particolare alla Società di Gestione e deve essere dettagliata nel rendiconto annuale;
- costi sostenuti per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alla comunicazione in caso di fusioni di fondi e di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti di investimento.

In alcuni casi è prevista una commissione di performance, il cui ammontare risulterà analogamente nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare doppi addebiti di costi, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target. In relazione all'acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di tasse sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso del fondo target;
- i rimborsi spese del fondo target;
- altre spese.

La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale le commissioni d'emissione e le commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote del fondo target. Inoltre, nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali viene comunicata la commissione addebitata al fondo da un'altra

società come compenso forfettario/commissione di gestione per le quote di fondi target detenute nel fondo.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo venga investito in quote di un fondo target direttamente o indirettamente gestiti dalla sua stessa Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da comune controllo o amministrazione ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, la Società di Gestione o tale altra società non applica al fondo alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questo altro fondo.

La quota del compenso forfettario/commissione di gestione da imputare alle quote dei patrimoni collegati (doppio addebito o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

Di norma, i proventi derivanti dal ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni repo, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono confluire nel patrimonio del fondo. La Società di Gestione ha il diritto di applicare una commissione per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di tali operazioni. La Società di Gestione riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni di prestito sintetico in titoli) e di operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 50% dei proventi derivanti da tali operazioni, il cui ammontare preciso è indicato nella sezione generale del prospetto. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società di Gestione (ad esempio i costi di transazione da pagare alla banca depositaria, nonché i costi per l'utilizzo di sistemi informativi speciali per assicurare la "best execution").

Articolo 13 Destinazione dei proventi

1. La Società di Gestione decide se effettuare la distribuzione dei dividendi o il reinvestimento. In caso di distribuzione la Società di Gestione stabilirà, altresì, se e in che misura avrà luogo la distribuzione. Per la distribuzione dei dividendi si potranno utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili da capitale realizzati. Inoltre potranno essere distribuiti anche gli aumenti di valore non realizzati, gli utili da capitale degli esercizi precedenti e gli altri attivi, a patto che il patrimonio netto del fondo non scenda al di sotto dell'ammontare minimo previsto dall'articolo 23 della Legge del 2010. Le distribuzioni verranno corrisposte sulle quote emesse alla data della distribuzione. Le distribuzioni potranno essere effettuate interamente o parzialmente in forma di quote gratuite. Eventuali frazioni residue potranno essere pagate in contanti o accreditate. I dividendi non riscossi entro il termine fissato nell'articolo 18 si preserveranno e andranno a beneficio del fondo.

2. Per il fondo il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pagare acconti su dividendi ai sensi di legge.

Articolo 14 Modifiche al regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso della banca depositaria, potrà modificare integralmente o parzialmente il regolamento di gestione in qualsiasi momento.

2. Le modifiche al regolamento di gestione verranno depositate presso il registro commerciale e delle imprese ed entreranno in vigore, salvo diverse disposizioni, immediatamente dopo il deposito. La comunicazione del deposito verrà pubblicata nel registro commerciale e delle imprese (RESA).

Articolo 15 Pubblicazioni

1. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione e qualsiasi ufficio di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento.

2. La Società di Gestione redigerà un rendiconto annuale sottoposto a revisione e una relazione semestrale, conformemente alle prescrizioni di legge del Granducato di Lussemburgo.

3. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il regolamento di gestione, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo saranno gratuitamente a disposizione dei detentori di quote presso la sede della Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento.

Articolo 16 Liquidazione del fondo

1. Il fondo avrà durata a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il fondo può essere liquidato in qualsiasi momento dalla Società di Gestione, a condizione che la sezione specifica del prospetto non contenga disposizioni diverse. La Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione del fondo a condizione che essa risulti necessaria o appropriata in considerazione degli interessi dei detentori di quote, nella tutela degli interessi della Società di Gestione o degli interessi della politica d'investimento.

3. Si procederà obbligatoriamente alla liquidazione del fondo nei casi previsti dalla legge.

4. La liquidazione del fondo verrà pubblicata dalla Società di Gestione sul registro commerciale e delle imprese (RESA) e su almeno due quotidiani di sufficiente tiratura, tra cui almeno un quotidiano lussemburghese, in conformità alle norme di legge e alle disposizioni del paese di collocamento.

5. In caso di liquidazione del fondo verrà sospesa l'emissione di quote. Il rimborso di quote sarà possibile fino a poco tempo prima della data di liquidazione, tenendo in considerazione le eventuali spese di liquidazione, che verranno così sostenute da tutti i detentori di quote partecipanti al fondo fino al momento della pubblicazione della delibera di liquidazione.

6. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di quote, in proporzione ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, eventualmente dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla stessa o dei liquidatori nominati dalla banca depositaria d'accordo con l'Autorità di vigilanza. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati reclamati dai detentori di quote, dopo tale chiusura verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse des Consignations del Lussemburgo per conto dei detentori di quote aventi diritto. Qualora non richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi saranno prescritti.

7. Detentori di quote, relativi eredi o aventi diritto non potranno richiedere né la liquidazione né la divisione del fondo.

Articolo 17 Fusione

1. La Società di Gestione potrà deliberare la fusione del fondo per incorporazione in un altro fondo.

2. La Società di Gestione può anche decidere di accorpate più classi di quote all'interno del fondo. In seguito a tale accorpamento i detentori di quote della classe in liquidazione riceveranno quote della classe incorporante, per un numero che verrà calcolato in base al rapporto tra il valore della quota delle classi di quote interessate al momento dell'accorpamento, più un'eventuale compensazione massima.

3. Tale delibera verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e in conformità alle norme del paese di collocamento.

4. Salvo disposizioni contrarie, nel caso specifico la fusione avverrà sotto forma di liquidazione del fondo da incorporare e contestuale acquisizione di tutti i valori patrimoniali da parte del fondo incorporante, secondo quanto previsto dalla legge. In deroga alle disposizioni relative alla liquidazione del fondo (articolo 16), gli investitori del fondo da incorporare riceveranno quote del fondo incorporante, il cui numero verrà definito sulla base del rapporto tra il valore delle quote dei fondi in questione al momento dell'incorporazione, più un'eventuale compensazione dei saldi.

5. Prima dell'entrata in vigore della fusione, i detentori di quote del fondo avranno la possibilità di ritirarsi dal fondo in questione mediante riscatto delle proprie quote al prezzo di rimborso, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della delibera di fusione da parte della Società di Gestione.

6. L'esecuzione della fusione verrà supervisionata dalla società di revisione del fondo.

Articolo 18 Prescrizione e termine di presentazione

1. Trascorsi cinque anni dall'insorgenza del diritto, i crediti vantati dai detentori di quote nei confronti della Società di Gestione o della banca depositaria non potranno più essere fatti valere legalmente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

2. Il termine di presentazione delle cedole di dividendo è pari a cinque anni.

Articolo 19 Leggi applicabili, foro competente e lingua ufficiale

1. Il regolamento di gestione del fondo è soggetto al diritto lussemburghese. Lo stesso vale per i rapporti giuridici tra i detentori di quote e la Società di Gestione. Il regolamento di gestione è depositato presso il Tribunale distrettuale di Lussemburgo. La definizione di tutte le eventuali controversie insorte tra detentori di quote, Società di Gestione e banca depositaria verrà devoluta al foro territorialmente competente all'interno del distretto del Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo). La Società di Gestione e la banca depositaria sono autorizzate a sottomettere se stesse e il fondo alla giurisdizione e al diritto dei paesi in cui le quote vengono distribuite, in riferimento a rivendicazioni degli investitori residenti in tali paesi e per questioni inerenti al fondo.

2. Il tedesco è la lingua ufficiale di questo regolamento di gestione. Per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Amministrazione e gestione

Società di Gestione,
Amministrazione Centrale,
Ufficio di registro e di trasferimento,
sede commerciale principale

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Sorveglianza

Holger Naumann
Presidente
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Nathalie Bausch
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Reinhard Bellet
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Yves Dermaux
Deutsche Bank AG, Filiale di Londra,
Gran Bretagna

Stefan Kreuzkamp
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Dr. Matthias Liermann
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Consiglio direttivo

Manfred Bauer
Presidente
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo

Ralf Rauch
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Barbara Schots
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo

Gestore del fondo

Deutsche Asset Management
Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Francoforte sul Meno, Germania

Banca depositaria

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di revisione

KPMG Luxembourg, Société Coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, informazione e pagamento

Lussemburgo
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Germania
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Italia
Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario, 1
20126 Milano, Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita 4
20121 Milano, Italia

Austria
Deutsche Bank Österreich AG
Stock-im-Eisen-Platz 3
1010 Vienna, Austria

Spagna
Deutsche Bank S.A.E.
Ronda General Mitre 72-74
08017 Barcellona, Spagna

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-900
funds.deutscheam.com/lu